

Messaggio

concernente la Convenzione relativa alla conciliazione e all'arbitrato nel quadro della Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa (CSCE) e i Trattati di conciliazione e di arbitrato con la Polonia e l'Ungheria

del 19 maggio 1993

Onorevoli presidenti e consiglieri,

Con il presente messaggio ci pregiamo sottoporvi, per approvazione, un disegno di decreto federale concernente la Convenzione relativa alla Conciliazione e all'Arbitrato nel quadro della Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa (CSCE) ed i Trattati di conciliazione e di arbitrato con la Polonia e l'Ungheria.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

19 maggio 1993

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ogi

Il cancelliere della Confederazione, Couchepin



Compendio

Dopo circa due decenni di sforzi, la Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa (CSCE) è riuscita, grazie alla nuova situazione politica in Europa, a istituire un meccanismo europeo di soluzione pacifica delle controversie mediante una convenzione conclusa il 15 dicembre 1992. Questo meccanismo, che si applica solo agli Stati parte della Convenzione CSCE, è destinato a completare i mezzi esistenti di soluzione sul piano bilaterale e multilaterale. Il suo maggiore interesse risiede nella procedura generalizzata di conciliazione, cui nessuno Stato parte può sottrarsi. La Convenzione istituisce inoltre una procedura di arbitrato che rimane tuttavia facoltativa; la sua attuazione richiede il consenso degli Stati parte in lite, il quale può essere accordato ad hoc, per una causa concreta, o in anticipo, per liti future e non ancora conosciute. La gestione di queste due procedure è affidata ad una «Corte di Conciliazione e di Arbitrato» formata da conciliatori e arbitri potenziali iscritti in due elenchi separati dagli Stati parte della Convenzione. Gli organismi conciliatori o arbitrali sono costituiti ad hoc, in occasione di ogni controversia. Una parte dei membri è nominata dal Bureau della Corte, organo che per principio è composto di cinque membri e che costituisce, con una modesta Cancelleria, l'unica istituzione permanente del nuovo sistema. Le spese della Corte sono sostenute dagli Stati parte della Convenzione CSCE; quale Stato di sede, la Svizzera deve inoltre fornire locali alla Corte.

Il Trattato di conciliazione e di arbitrato concluso con la Polonia il 20 gennaio 1993 consente ad ogni Stato parte di deferire ad una commissione mista tripartita di conciliazione, da costituire ad hoc, qualsiasi controversia che lo opponga all'altra Parte e che non abbia potuto essere risolta mediante negoziato. Se la conciliazione non dà esito positivo, la causa può essere in seguito sottoposta unilateralmente a un tribunale arbitrale ad hoc, anch'esso composto di tre persone, la cui sentenza è obbligatoria e definitiva. In altri termini, qualsiasi lite fra i due Paesi può essere risolta, in ultima analisi, in modo vincolante.

Sul piano istituzionale, il Trattato di arbitrato e di conciliazione con l'Ungheria del 17 dicembre 1992 è identico a quello concluso tra la Svizzera e la Polonia, tuttavia si distingue da quest'ultimo per il fatto che solo le controversie di carattere giuridico possono essere avviate verso l'arbitrato, senza essere prima sottoposte alla conciliazione. I conflitti non giuridici, ossia politici, possono invece essere rinviati unilateralmente alla conciliazione.

I mezzi di soluzione previsti dai nuovi trattati bilaterali con la Polonia e l'Ungheria, come altri accordi dello stesso tipo conclusi anteriormente dalla Svizzera, sono ancora più vincolanti di quelli messi a punto dalla Convenzione CSCE. Per questo motivo la Svizzera dovrà avanzare una riserva, la quale precisi che i trattati bilaterali svizzeri che istituiscono procedure obbligatorie di conciliazione o di arbitrato prevarranno sulle procedure create dalla Convenzione.

Messaggio

1 **La politica della Svizzera in materia di soluzione pacifica delle controversie**

11 **In generale**

L'impegno della Svizzera in favore di metodi di soluzione pacifica delle controversie che implicano l'intervento di terzi è una costante della nostra politica estera. Si ritiene che questi metodi siano il complemento se non addirittura il corollario del divieto di ricorrere alla forza, realizzato in parte nel Patto della Società delle Nazioni e messo a punto all'articolo 2 paragrafo 4 dello Statuto delle Nazioni Unite. Infatti, nella misura in cui è proibito ricorrere alla forza per appianare i conflitti, è indispensabile che gli Stati possano risolverli con meccanismi pacifici che consentano di fare appello a terzi. Per la Svizzera l'interesse di tali meccanismi è evidente: davanti all'istanza neutrale gli Stati piccoli e medi sono posti sullo stesso piano dei loro avversari più potenti.

12 **Impegni multilaterali**

Dall'inizio di questo secolo la Svizzera ha favorito la conclusione di accordi multilaterali, a vocazione universale o regionale, che istituivano vie pacifiche di soluzione. Nel 1900 e rispettivamente nel 1910 ratificò le Convenzioni dell'Aja del 1899 e del 1907 per la risoluzione pacifica dei conflitti internazionali (RS 0.193.211 e 0.193.212). Nel 1919 diventò Parte dello Statuto della Corte permanente di Giustizia internazionale di cui accettò, dal 1920, la giurisdizione obbligatoria mediante una dichiarazione unilaterale esente da ogni riserva (RU 1921 789-790). Nel 1948 rinnovò la sua dichiarazione nell'ambito dello Statuto della Corte internazionale di Giustizia dell'Aja (RS 0.193.501). Gli impegni assunti dal nostro Paese sul piano mondiale sono tuttavia rimasti limitati poiché attualmente non esiste alcuno strumento universale che preveda il ricorso unilaterale a mezzi che richiedono l'intervento di terzi.

Sul piano europeo, fino a poco tempo fa non vi era alcun accordo relativo a tale questione. La Convenzione per il regolamento pacifico delle controversie conclusa nell'ambito del Consiglio d'Europa il 29 aprile 1957 (RS 0.192.231) ha un'importanza limitata poiché consente ogni tipo di riserve ed è stata ratificata solo da tredici Stati¹⁾.

Nel 1973, la Svizzera, agendo nell'ambito della CSCE, lanciò l'idea di un sistema paneuropeo di soluzione pacifica e depositò un progetto di convenzione. Questo testo, chiamato progetto Bindschedler²⁾, permetteva ad ogni futuro Stato partecipante alla CSCE parte in una controversia politica di deferirla ad

¹⁾ Austria, Belgio, Danimarca, Germania, Italia, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Svezia, Svizzera.

²⁾ Documento CSCE II/B/1 del 18 settembre 1973, *Europa-Archiv*, 31° anno, 1976, p. D 38. All'epoca, il professor Binschedler era il giureconsulto del Dipartimento politico federale.

una commissione di conciliazione o, trattandosi di una lite giuridica, di sottoporla a una corte arbitrale della CSCE. Questa proposta, giudicata troppo ambiziosa, non ebbe esito positivo ma fu menzionata nell'Atto finale di Helsinki del 1° agosto 1975 (FF 1975 II 907) e il principio di soluzione pacifica delle controversie fu incluso nel «decalogo» di Helsinki (FF 1975 II 911).

Forte dell'appoggio dei Paesi occidentali e del Gruppo dei Neutri e Non Allineati³⁾, la Svizzera ritornò alla carica in occasione delle Riunioni di esperti CSCE sulla soluzione pacifica delle controversie, convocate a Montreux (1978) e ad Atene (1984). In queste sedi fece proposte che, se nel campo dell'arbitrato risultavano arretrate rispetto al progetto Bindschedler, continuavano tuttavia a prevedere una procedura di conciliazione che poteva essere avviata unilateralmente per ogni lite non risolvibile mediante negoziati. Questi progetti, come pure altre proposte simili di Paesi occidentali, si scontrarono con l'opposizione dell'Unione Sovietica e dei suoi alleati, i quali accettavano solo la via di soluzione che non implicava il ricorso a terzi, ossia il negoziato.

Gli sconvolgimenti intervenuti nei Paesi dell'Europa centrale e orientale dalla metà degli anni Ottanta modificarono profondamente l'atteggiamento di questi Paesi riguardo alla soluzione pacifica delle controversie⁴⁾. Ciò consentì alla CSCE di riconoscere, in occasione della Riunione di Vienna (1986-1989) tenuta nel quadro dei seguiti della CSCE, il «principio» del ricorso ad un'istanza neutrale per i conflitti non risolti mediante negoziato e di convocare a La Valletta (Malta), per l'inizio del 1991, una riunione di esperti incaricata dell'«esame e dell'elaborazione ... di un metodo generalmente accettabile per la soluzione pacifica delle controversie mirante ad integrare i metodi esistenti»⁵⁾.

In occasione di questa Riunione, che ebbe luogo dal 15 gennaio all'8 febbraio 1991, la Svizzera presentò un testo sostenuto da altri sette Stati⁶⁾, il quale preconizzava una procedura generalizzata di conciliazione che poteva essere avviata unilateralmente e l'arbitrato obbligatorio per categorie selezionate di controversie giuridiche⁷⁾. Questo testo si scontrò in particolare con l'opposizione degli Stati Uniti, del Regno Unito e della Francia. Gli esperti riuniti a La

³⁾ Oltre alla Svizzera, questo gruppo comprendeva i seguenti Paesi: Austria, Cipro, Finlandia, Malta, Svezia, Svizzera e Jugoslavia. Vi si unirono in seguito il Liechtenstein e San Marino.

⁴⁾ Cfr. a tal proposito W. Góralczyk, «Changing Attitudes of Central and Eastern European States towards the Judicial Settlement of International Disputes», in: *Académie de droit international de La Haye, Le règlement pacifique des différends internationaux en Europe. Perspectives d'avenir*. Colonia 1990, Dordrecht, 1991, pagg. 477-496.

⁵⁾ FF 1989 II 335-336.

⁶⁾ Documento CSCE/PSDV/1 del 15 gennaio 1991, *Revue suisse de droit international et de droit européen*, vol. 1, 1991, pag. 563. Gli Stati in questione erano l'Austria, la Cecoslovacchia, Cipro, il Liechtenstein, la Polonia, San Marino e la Jugoslavia.

⁷⁾ Si trattava di liti riguardanti le seguenti materie: relazioni diplomatiche e consolari, navigazione sui corsi d'acqua internazionali e altri usi di questi ultimi, comunicazioni e trasporti, protezione degli investimenti esteri, pubblici e privati, interpretazione e applicazione dei trattati sul diritto umanitario in caso di conflitto armato, dei trattati di mutua assistenza giudiziaria, civile o penale, e dei trattati relativi all'ambiente, al terrorismo e al traffico degli stupefacenti.

Valletta riuscirono tuttavia a presentare un documento che formulava alcuni principi generali e istituiva un meccanismo di soluzione denominato «Procedura di La Valletta»⁸⁾.

Questo meccanismo, che associa i buoni uffici a elementi di mediazione e di conciliazione, poggia su idee americane, tedesche e italiane. Esso vuole essenzialmente incoraggiare gli Stati parte a risolvere eventuali controversie con mezzi di loro scelta. Se sorge una controversia, ogni Stato parte in causa può chiedere l'istituzione di un organo *ad hoc* denominato «Organismo CSCE» e composto di uno o più membri tratti da un elenco di persone designate dai Paesi partecipanti alla CSCE mediante un complesso di nomina e di ricusazione che non esclude le misure di ostruzione da parte dello Stato convenuto. Una volta costituito, l'Organismo CSCE può, in un primo tempo, inviare agli Stati parte in controversia «osservazioni» o «pareri», «generali» o «specifici» - ma non raccomandazioni - riguardo ai mezzi che potrebbero utilizzare per porre termine alla lite. Solo se le Parti non giungono ad un accordo su tali mezzi, l'Organismo CSCE può, in una seconda fase, emettere «osservazioni» o «pareri» nel merito della controversia, senza tuttavia avere la facoltà di inviare alle Parti un rapporto accompagnato da raccomandazioni, come farebbe una commissione di conciliazione. In altri termini, l'attività dell'Organismo CSCE non sfocia necessariamente in una proposta di soluzione.

Per di più, la Procedura di La Valletta contiene restrizioni che ne riducono singolarmente l'interesse. Uno Stato citato davanti ad un organismo CSCE può far valere che la controversia concerne questioni di integrità territoriale (incluse le frontiere), titoli di sovranità, difesa nazionale o delimitazione di spazi marittimi o aerei. Da sola, tale *eccezione* è sufficiente per impedire o bloccare la procedura. Inoltre, il meccanismo di La Valletta è stabilito da un documento *politico*; di conseguenza, gli impegni in esso contenuti non hanno carattere di obblighi *giuridici*. Perciò lo Stato citato davanti ad un organismo CSCE può sempre sottrarsi all'influenza, modesta, di quest'ultimo, obiettando che giuridicamente non è tenuto a sottomettersi.

Per tutte queste ragioni, la Procedura di La Valletta non è ancora stata applicata. Lo scopo perseguito, ossia l'istituzione di un meccanismo di soluzione efficace, da avviare unilateralmente e applicabile al ventaglio più ampio possibile di controversie che oppongono Stati europei, non è dunque stato raggiunto.

13 Strumenti bilaterali

Di fronte alla carenza di strumenti multilaterali a vocazione regionale o universale, numerosi Stati hanno concluso, soprattutto nel periodo tra la Prima e la Seconda Guerra mondiale, trattati bilaterali di conciliazione, di arbitrato e di soluzione giudiziaria. La Svizzera è Parte di 23 trattati di questo tipo, 22 dei quali sono tuttora in vigore.

⁸⁾ Il testo di questo documento è stato pubblicato nel 1991 dal Governo di Malta nelle sei lingue ufficiali della CSCE. Per il testo francese confronta anche *Revue suisse de droit international et de droit européen*, vol. 1, 1991, pag. 568.

Dalla fine della Seconda Guerra mondiale sono state stipulate poche convenzioni appartenenti a questa categoria, probabilmente a causa della polarizzazione politica del mondo e dell'antagonismo Nord-Sud, poco propizi alla soluzione dei conflitti per via diplomatica o giurisdizionale. Grazie alla sua particolare posizione, la Svizzera è tuttavia riuscita, nel corso degli anni Sessanta, a concludere una nuova serie di otto trattati, la maggior parte dei quali con Paesi in via di sviluppo⁹⁾.

I trattati svizzeri del primo dopoguerra, se non possono essere definiti identici, presentano tuttavia caratteristiche comuni. Essi tendono a istituire procedure di conciliazione suscettibili di essere avviate unilateralmente davanti a organi misti permanenti composti di tre a cinque membri. Essi distinguono generalmente le controversie giuridiche dai conflitti politici, ma a volte sia i primi che i secondi possono essere soggetti ad una soluzione di tipo giurisdizionale. Essi riflettono infine la preoccupazione delle Parti contraenti di creare procedure per quanto possibile efficaci. Ciononostante, i trattati in causa non rispondono più, per certi versi, alle esigenze contemporanee. Il ricorso a commissioni miste *permanenti* di conciliazione, in particolare, è una tecnica superata e lo testimonia il fatto che attualmente non è costituito nessuno degli organismi permanenti istituiti da una ventina di trattati conclusi dalla Svizzera.

Le otto convenzioni sottoscritte dalla Svizzera nel corso degli anni Sessanta non correggono questo difetto. La maggior parte di questi strumenti stabilisce che ogni controversia che non ha potuto essere risolta mediante negoziato può essere deferita unilateralmente a una commissione mista permanente di conciliazione (d'altronde, attualmente non è costituito nessuno degli organi previsti a tale scopo). Se la procedura di conciliazione non dà risultati, ogni Parte può rivolgersi alla Corte internazionale di Giustizia dell'Aja se si tratta di una lite giuridica o a un tribunale arbitrale da costituire *ad hoc* se la controversia è di natura politica; quest'ultimo decide allora *ex aequo et bono* (secondo equità), ispirandosi ai principi generali del diritto e tenendo debitamente conto dei «giusti interessi» delle Parti.

L'esame sommario precedente consente di affermare che la Svizzera ha saputo tessere, sul piano bilaterale, una rete notevole di accordi per risolvere pacificamente le controversie. Sarebbe tuttavia opportuno infittirla e aggiornarla.

Fra le convenzioni bilaterali in questione figurano quelle concluse dalla Svizzera prima della Seconda Guerra mondiale con alcuni Paesi dell'Europa centrale e orientale: i Trattati con l'Ungheria (18 giugno 1924, RS 0.193.414.18), la Polonia (7 marzo 1925, RS 11, pag. 325), la Romania (3 febbraio 1926, RS 0.193.416.63) e la Cecoslovacchia (20 settembre 1929, RS 0.193.417.41). Il Trattato con la Polonia fu denunciato da quest'ultima il 29 settembre 1952 con effetto dal 10 luglio 1953 (RU 1953 100), mentre gli altri tre strumenti sono formalmente rimasti in vigore. Gli sconvolgimenti politici intervenuti all'Est e il cambiamento radicale di atteggiamento da parte dei Paesi di questa regione in materia di soluzione pacifica delle controversie apre oggi la via alla negozia-

⁹⁾ Si tratta dei Trattati con il *Camerun*, la *Costa d'Avorio*, il *Costa Rica*, Israele, il *Liberia*, il *Madagascar* e il *Niger*, il Regno Unito. I nomi dei Paesi in via di sviluppo sono stampati in corsivo.

zione di nuovi trattati. I primi risultati degli sforzi intrapresi in questo campo sono i trattati di conciliazione e di arbitrato firmati con l'Ungheria e la Polonia, descritti in seguito ai punti 3 e 4.

2 La Convenzione relativa alla conciliazione e all'arbitrato nel quadro della CSCE

21 Genesi

211 La Riunione di Helsinki tenuta nel quadro dei seguiti della CSCE

Viste le imperfezioni della Procedura di La Valletta (cfr. 12) e la necessità crescente di un sistema ragionevolmente efficace di soluzione pacifica sul piano paneuropeo, Francia e Germania sottoposero alla Quarta Riunione di Helsinki (24 marzo-10 luglio 1992), tenuta nel quadro dei seguiti della CSCE, un progetto di convenzione multilaterale di conciliazione e di arbitrato. Questo progetto, alla cui elaborazione la Svizzera ha partecipato attivamente e che è stato sostenuto da quindici Paesi, fu accolto freddamente dagli Stati Uniti, dal Regno Unito e dalla Turchia e, in misura minore, dai Paesi Bassi, dal Portogallo e dagli Stati scandinavi. I principali elementi del progetto – la creazione di una «Corte» europea di conciliazione e di arbitrato, la procedura obbligatoria di conciliazione e il meccanismo di arbitrato facoltativo, come pure il fatto che non si trattava più di elaborare un semplice documento politico come quello adottato a La Valletta, ma un trattato che definisse diritti e obbligazioni per gli Stati parte – suscitarono dure critiche.

Nel caso del Regno Unito questa critica sfociò nel deposito di una controproposta sotto forma di documento politico. Il testo britannico mirava all'istituzione di una vera e propria procedura di conciliazione, contrariamente a quello di La Valletta. In compenso, si distingueva da quest'ultimo per il fatto che il meccanismo previsto era facoltativo: la sua attuazione doveva infatti dipendere dall'accordo delle Parti in conflitto o dalla loro accettazione anticipata della procedura di conciliazione prevista. Il progetto del Regno Unito rimaneva dunque, su questo punto essenziale, meno incisivo della Procedura di La Valletta che, almeno sui principi, intendeva essere obbligatoria per ogni Stato partecipante.

Gli Stati Uniti, dal canto loro, lanciarono l'idea di un meccanismo di conciliazione «prescritto» che attribuiva agli organi politici della Conferenza – il Consiglio dei ministri degli affari esteri (Consiglio della CSCE) e il Comitato degli alti funzionari (CAF) – la capacità giuridica di *ingiungere* agli Stati partecipanti della CSCE Parti in lite di rinviare quest'ultima alla conciliazione, anche se queste Parti si fossero accordate di non farlo. Era questa una vera e propria innovazione che doveva completare i meccanismi europei di soluzione pacifica conferendo un diritto di iniziativa alla comunità degli Stati del continente.

I lavori della Riunione di Helsinki sfociarono nel compromesso che figura ai paragrafi 57-62 del capitolo III delle Decisioni di Helsinki, adottate il 10 lu-

glio 1992 dai capi di Stato o di Governo degli Stati partecipanti alla CSCE. Questo compromesso consisteva nel convocare a Ginevra, dal 12 al 23 ottobre 1992, una riunione speciale sulla soluzione pacifica delle controversie (con la possibilità di prolungarla di due settimane nel mese di novembre). Lo scopo di tale riunione doveva essere di studiare tutte le proposte fatte a Helsinki – il progetto di convenzione franco-tedesco, i testi britannico e americano – e «altri mezzi possibili» e di «negoziare un complesso globale e coerente di misure» di soluzione. Il documento sui risultati della Riunione di Ginevra doveva in seguito essere sottoposto per approvazione al Consiglio della CSCE a Stoccolma il 14 e 15 dicembre 1992.

Questo compromesso soddisfaceva gli autori di tutte le proposte. Il suo tenore mostrava infatti come i progetti si trovassero tutti sullo stesso piano, fossero tutti sostanzialmente accettabili e compatibili, se non addirittura complementari.

212 La Riunione di Ginevra

212.1 Descrizione generale

I negoziati di Ginevra si conclusero il 23 ottobre 1992, al termine delle due settimane inizialmente previste. Il risultato prese la forma di un «progetto di decisione» da trasmettere per approvazione al Consiglio della CSCE. Questo progetto comprendeva quattro allegati: 1) un testo, risultante da un'iniziativa comune degli Stati Uniti e della Svizzera, che migliorava la Procedura di La Valletta semplificando il meccanismo di costituzione dell'Organismo CSCE; 2) un documento politico che istituiva una procedura facoltativa di conciliazione, basata sulla proposta britannica descritta sopra (cfr. 211); 3) un altro documento politico che prevedeva la conciliazione «prescritta» proposta dagli Stati Uniti; 4) la Convenzione relativa alla Conciliazione e all'Arbitrato nel quadro della CSCE, scaturita dalla proposta franco-tedesca. In questo contesto è degno di interesse solo quest'ultimo testo, salvo nella misura in cui si tratta di valutare se e in quale proporzione i quattro allegati sono compatibili fra di loro o persino complementari.

212.2 La Convenzione relativa alla Conciliazione e all'Arbitrato nel quadro della CSCE

Precisando il mandato della Riunione di Ginevra, i capi di Stato o di Governo riuniti a Helsinki nell'estate 1992 avevano accolto in linea di principio i progetti britannico, americano e franco-tedesco (cfr. 211). Ciò significava che l'autore di ogni proposta si impegnava a rispettare, nelle grandi linee, i progetti presentati dagli altri Stati. Si poteva tuttavia temere che gli avversari della proposta franco-tedesca tentassero di farla fallire, avendone la possibilità. Infatti, se la futura convenzione vincolava solo gli Stati parte, il suo testo, poiché era stato elaborato in seno alla CSCE, doveva raccogliere il consenso di tutti gli Stati partecipanti. Lo svolgimento dei negoziati dimostrò che questo timore non era del tutto infondato.

L'opposizione al progetto franco-tedesco proveniva essenzialmente dagli Stati Uniti e dal Regno Unito e si concentrava su due punti: il finanziamento della «Corte di Conciliazione e di Arbitrato» e le eventuali competenze consultive che questa Corte avrebbe potuto esercitare. Del resto, ambedue i punti erano ispirati dalla stessa preoccupazione di impedire che la Convenzione accollasse obblighi a Stati che non ne sarebbero divenuti Parte.

Il problema del finanziamento è stato risolto dall'articolo 13 della Convenzione. Secondo questa disposizione, le spese della Corte sono sostenute dalle Parti contraenti, poiché la loro ripartizione è oggetto di un Protocollo finanziario che sarà adottato dal Comitato degli Alti Funzionari (CAF) (cfr. 23).

L'idea, contenuta nella proposta franco-tedesca, di affidare a una suddivisione della futura Corte il compito di emettere, su richiesta del Consiglio della CSCE, pareri consultivi in merito a qualsiasi questione giuridica posta a questo Consiglio nell'esercizio delle proprie funzioni, si è scontrata con la ferma opposizione degli Stati Uniti, che vi vedevano un tentativo di estendere il campo di applicazione della Convenzione oltre la cerchia delle sue Parti.

Se gli Stati Uniti limitavano la loro opposizione ai due punti appena descritti, il Regno Unito, che non aveva definitivamente rinunciato a diventare Parte della futura Convenzione, cercò di far adeguare il progetto franco-tedesco alle proprie esigenze. A questo scopo, tentò di limitare al massimo il campo di applicazione delle procedure di arbitrato e di conciliazione, in particolare cercando di far ammettere le stesse categorie di riserve autorizzate nell'ambito della Procedura di La Valletta: integrità territoriale, titoli di sovranità, difesa nazionale e delimitazione degli spazi marittimi o aerei (cfr. 12). Questo tentativo fu energicamente combattuto dai fautori del testo franco-tedesco, in particolare da quelli provenienti dall'Europa centrale e orientale, che propugnavano una procedura di conciliazione generalizzata che regolasse anche le materie che il Regno Unito voleva fossero escluse. Bisognava dunque scegliere fra un sistema lacunoso ma accettabile per il Regno Unito e un meccanismo più vigoroso adeguato soprattutto ai bisogni dell'Europa centrale e orientale, ma che il Regno Unito in particolare non avrebbe potuto sottoscrivere. Fu scelta la seconda opzione: la Convenzione non può essere oggetto di alcuna riserva che essa non autorizzi espressamente (art. 34).

Una volta risolti i problemi enunciati sopra, l'insieme del progetto di convenzione poté raccogliere un consenso. Dopo essere stato adottato a Ginevra il 23 ottobre 1992, questo testo è stato approvato dal Consiglio della CSCE il 15 dicembre dello stesso anno ed è stato immediatamente aperto alla firma¹⁰⁾. Ginevra è stata scelta come sede della futura Corte e un gruppo di lavoro *ad hoc* del comitato finanziario del CAF ha negoziato un Protocollo sul finanziamento di questa Corte, adottato dal CAF il 28 aprile 1993 (cfr. 23).

¹⁰⁾ Attualmente la Convenzione è stata firmata da 33 Stati: Albania, Armenia, Austria, Belgio, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Canada, Cipro, Croazia, Danimarca, Federazione di Russia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Moldavia, Monaco, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, San Marino, Slovacchia, Slovenia, Svezia, Svizzera, Ucraina e Ungheria.

22 **Contenuto della Convenzione**

221 **Presentazione**

Il contenuto della nuova Convenzione relativa alla conciliazione e all'arbitrato nel quadro della CSCE può essere suddiviso in cinque sezioni: 1) campo di applicazione; 2) aspetti istituzionali; 3) procedura obbligatoria di conciliazione; 4) procedura di arbitrato; 5) clausole generali e finali.

222 **Campo di applicazione**

Come suggerito dal terzo paragrafo del preambolo della Convenzione, le vie previste da quest'ultima sono sussidiarie rispetto ai mezzi di soluzione esistenti e alle procedure di soluzione che potrebbero essere in corso. L'articolo 19 riprende questa idea e stabilisce che una commissione di conciliazione o un tribunale arbitrale istituito nell'ambito della Convenzione per esaminare una causa non deve intraprendere ulteriori azioni se per la stessa è applicabile un meccanismo di arbitrato esterno alla Convenzione e se tale meccanismo è stato adito o ha già deciso; in questi casi, infatti, vi sarebbe litispendenza o cosa giudicata. Sono sottratte alle procedure della Convenzione, sempre in virtù dell'articolo 19, anche le controversie per cui le Parti hanno *accettato* in precedenza la competenza esclusiva di un organo giurisdizionale o hanno convenuto di *ricercare* la soluzione mediante altri mezzi di loro scelta.

In virtù dell'articolo 19, la conciliazione prevista dalla Convenzione passa in secondo piano anche di fronte alle procedure giurisdizionali esterne alla Convenzione che sono obbligatorie per le Parti, se sono già state avviate. Essa cede il passo anche agli organi di conciliazione esterni alla Convenzione che sono stati aditi anteriormente: una commissione creata nell'ambito della Convenzione deve sospendere i propri lavori e può riprenderli solo se l'organo in causa fallisce nel suo compito.

Le clausole menzionate regolano essenzialmente due ipotesi: quella di un organo giurisdizionale o di conciliazione esterno alla Convenzione, dinanzi al quale è portata una lite, e quella delle Parti in controversia che hanno riconosciuto, in precedenza o per una controversia particolare, la competenza esclusiva di un tribunale esterno alla Convenzione, il quale può decidere con forza obbligatoria. Esse tralasciano di regolare altre due situazioni: il caso in cui una procedura di conciliazione esterna, convenuta in anticipo o ad hoc dalle Parti, entra in conflitto con la procedura di conciliazione prevista dalla nuova Convenzione, e il caso in cui l'organo arbitrale previsto dalla Convenzione entra in concorrenza con un organo giurisdizionale esterno alla stessa e la cui competenza non è esclusiva. L'articolo 19 paragrafo 4 permette di formulare riserve che danno la precedenza ai mezzi di soluzione esterni alla Convenzione e prevede quanto segue:

Uno Stato, al momento della firma, della ratifica o dell'adesione alla presente Convenzione, può avanzare una riserva per assicurare la compatibilità del meccanismo di soluzione delle controversie istituito dalla presente Convenzione con altri procedimenti di soluzione delle controversie risultanti da impegni internazionali applicabili a tale Stato.

Il testo citato significa che, di fatto, ogni Stato può dichiarare salvi tutti gli altri impegni in materia che ha preso o che prenderà in futuro al di fuori della Convenzione.

Nei suoi trattati bilaterali, la Svizzera ha accettato che le liti che la oppongono ad altri Stati siano sottoposte alla conciliazione, all'arbitrato o alla soluzione giudiziaria. È auspicabile e persino necessario precisare che tali impegni sono prioritari, formulando la seguente riserva al momento della ratifica della nuova Convenzione:

In applicazione dell'articolo 19 paragrafo 4 il Consiglio federale svizzero dichiara salve le procedure di conciliazione e giurisdizionali previste nei trattati bilaterali già conclusi o che dovranno essere conclusi dalla Svizzera, in quanto tali procedure possano essere avviate unilateralmente. Nello stesso tempo dichiara salve le procedure di conciliazione e giurisdizionali stabilite o da stabilire *ad hoc* per una controversia particolare o una serie di controversie particolari.

Una simile riserva è auspicabile perché è prudente, per vari motivi, sottoporre una controversia a mezzi accettati bilateralmente piuttosto che al sistema multilaterale risultante dalla Convenzione; inoltre, il meccanismo di costituzione e di composizione degli organi di conciliazione o arbitrati bilaterali sembra preferibile alla procedura prevista dalla Convenzione (cfr. 224 e 225).

223 Aspetti istituzionali

Contrariamente a quanto suggerisce il nome, la «Corte di Conciliazione e di Arbitrato» istituita dall'articolo 1 della Convenzione è un organismo modesto. Ogni Stato parte è invitato a nominare, entro i due mesi successivi all'entrata in vigore della Convenzione nei suoi confronti, per mandati rinnovabili ogni sei anni, due conciliatori¹¹⁾ e un arbitro¹²⁾ (e un supplente che sostituirà l'arbitro in caso di decesso, impedimento o dimissione). I conciliatori e gli arbitri (e i loro supplenti) sono iscritti in due elenchi tenuti dal Cancelliere della Corte e formano due «collegi». I collegi riuniti eleggono il Presidente della Corte, che può essere un conciliatore o un arbitro, e in seguito ogni collegio elegge due persone; i quattro conciliatori e arbitri così eletti formano, con il Presidente, il Bureau della Corte (articolo 7), organo che si riunisce periodicamente per amministrare le procedure previste dalla Convenzione. L'altro organo permanente previsto, la Cancelleria, è diretto dal Cancelliere, che è designato dalla Corte, e comprende il personale amministrativo e tecnico necessario (articolo 9). È probabile che, finché le attività della Corte rimarranno limitate, il Cancelliere e il suo personale possano essere assunti a tempo parziale, permettendo così di ridurre le spese della Corte.

¹¹⁾ Almeno uno dei due conciliatori «ha la cittadinanza dello Stato che lo designa e ... l'altro può avere la cittadinanza di un altro Stato partecipante alla CSCE». Ciò significa che uno Stato può nominare due persone aventi la sua cittadinanza o una persona avente la sua cittadinanza e un cittadino di un altro Stato partecipante.

¹²⁾ Mentre il mandato dei conciliatori è rinnovabile indefinitamente, quello degli arbitri lo è una volta sola (articoli 3 paragrafi 3 e 4 e 4 paragrafo 3).

Meritano di essere segnalate altre due disposizioni istituzionali.

L'articolo 10 fissa la sede della Corte a Ginevra e aggiunge che, su richiesta delle Parti in controversia e con l'accordo del Bureau, una commissione di conciliazione o un tribunale arbitrale dipendente dalla Corte può riunirsi in un luogo diverso dalla sede. Questa disposizione relativa alla sede della Corte è importante poiché rende necessaria una rapida ratifica della Convenzione da parte della Svizzera e implica spese per il nostro Paese (cfr. 23).

Le norme procedurali, incluse quelle relative al funzionamento del Bureau, figureranno in un regolamento che sarà adottato dalla Corte e poi sottoposto all'approvazione degli Stati parte della Convenzione (art. 11); questo testo preciserà anche le lingue di lavoro della Corte (art. 12). È probabile che l'elaborazione iniziale del testo sia affidata al Bureau o al Cancelliere della Corte, per limitare le spese.

224 Procedura obbligatoria di conciliazione

La procedura obbligatoria di conciliazione prevista dagli articoli 20-25 costituisce la pietra angolare della Convenzione. Se fra Stati parte della Convenzione insorge una lite, che non sia risolta in un tempo ragionevole mediante negoziato, ogni Stato parte può domandare la costituzione di una commissione di conciliazione ad hoc (art. 18 par. 1; art. 20 par. 1). Questa richiesta può anche essere formulata mediante accordo fra le Parti in lite (art. 20 par. 2). Di norma, la commissione ad hoc è composta di cinque persone. Ciascuna Parte designa un conciliatore, che può avere o meno la cittadinanza dello Stato che lo nomina (art. 21 par. 1); se una Parte trasalascia di farlo entro il termine prescritto, il Bureau della Corte procede alla nomina in sua vece (art. 22 par. 2). Successivamente, dopo consultazione delle Parti, il Bureau sceglie tre conciliatori sull'elenco, dato che il presidente della commissione è eletto in seguito dalla stessa fra i membri designati dal Bureau (art. 21 par. 5 e 6). La Convenzione comprende anche norme relative alla costituzione della commissione di conciliazione se la lite oppone più di due Parti (art. 21 par. 2) o uno o più Stati parte della Convenzione a uno o più Paesi che non ne sono Parte (art. 20 par. 3).

Le disposizioni che disciplinano la costituzione delle commissioni di conciliazione si discostano dalla prassi e prevedono che i tre membri «neutri» di questi organi siano nominati dal Bureau della Corte. Probabilmente sarebbe stato preferibile che, in un primo tempo, queste nomine fossero fatte di comune accordo dagli Stati parte in controversia e che il Bureau intervenisse eventualmente solo in un secondo tempo, una volta constatata l'impossibilità di giungere a un accordo. La collaborazione delle Parti in controversia alla nomina dei conciliatori di Stati terzi, ammessa correntemente nei trattati bilaterali, in particolare in quelli conclusi dalla Svizzera, facilita infatti l'ulteriore accettazione delle raccomandazioni della commissione. Questo motivo giustifica che sia accordata priorità agli impegni bilaterali sottoscritti dalla Svizzera in materia di conciliazione obbligatoria al di fuori della Convenzione (cfr. 222).

Le altre disposizioni della Convenzione che si riferiscono alla conciliazione sono del tutto usuali, ad eccezione dell'articolo 24 il quale precisa che la com-

missione di conciliazione «aiuta le parti della controversia a trovare una soluzione conformemente al diritto internazionale e ai loro impegni CSCE». Una particolarità di questa disposizione consiste nel fatto che essa stabilisce l'applicazione di norme in un campo – quello di soluzione di tipo diplomatico – caratterizzato solitamente dall'attribuzione all'istanza neutrale di un potere discrezionale.

225 Procedura di arbitrato

Di norma, la procedura di arbitrato prevista dalla Convenzione (art. 26-32) è facoltativa. Essa può basarsi su un compromesso, ossia un accordo concluso *ad hoc* dagli Stati parte in una controversia concreta, ma può anche essere fondata su una tecnica ispirata all'articolo 36 paragrafo 2 dello Statuto della Corte internazionale di Giustizia (RS 0.193.501)¹³, ossia un titolo di competenza che risulta da dichiarazioni unilaterali ma reciproche di accettazione, fatte in precedenza dagli Stati parte. Uno Stato è libero di fare o non fare una simile dichiarazione; una volta fatta, tuttavia, vi sarà vincolato. È anche vero che può accompagnare la sua dichiarazione con riserve ma, contrariamente a quanto esposto nell'articolo 36 paragrafo 2, queste possono riguardare solo i campi già menzionati dal documento di La Valletta, ossia l'integrità territoriale, i titoli di sovranità, la difesa nazionale e le delimitazioni marittime o aeree (cfr. 12).

La costituzione di un tribunale arbitrale *ad hoc* può essere domandata mediante accordo o richiesta unilaterale, se gli Stati parte in controversia hanno pronunciato dichiarazioni di accettazione convergenti; tale richiesta è tuttavia accettabile solo dopo un periodo di almeno trenta giorni dalla trasmissione al Consiglio della CSCE del rapporto della commissione di conciliazione che constata l'insuccesso della sua missione (art. 26 par. 1 e 3). In altre parole, la procedura di arbitrato può intervenire, salvo accordo contrario delle Parti, solo al termine di un tentativo infruttuoso di conciliazione.

La costituzione e la composizione dei tribunali arbitrali sono oggetto di norme dettagliate. La persona menzionata nell'elenco degli arbitri da ogni Stato parte in controversia (o, se tale persona non è disponibile, il suo supplente) è membro di diritto del tribunale (art. 28 paragrafi 2 e 4). I due arbitri così identificati sono affiancati da un numero di arbitri di Stati terzi, nominati dal Bureau, «superiore di almeno un'unità a quello dei membri di diritto» (art. 28 par. 3). Normalmente, il tribunale sarà dunque composto di cinque membri. Anche in questo caso, disposizioni particolari disciplinano la composizione del tribunale qualora una Parte in controversia non sia Parte della Convenzione (art. 26 par. 1, e 28 par. 5) o se la lite oppone più di due Stati (art. 28 par. 2 e 3). Come per le commissioni di conciliazione (cfr. 213.3), sarebbe stato preferibile che le Parti in controversia fossero chiamate, almeno in un primo tempo, a partecipare alla nomina dei membri di Stati terzi, vista l'importanza che la loro scelta

¹³ Questa disposizione ha il seguente tenore: «Gli Stati parte del presente Statuto possono in qualsiasi momento dichiarare di riconoscere come obbligatoria, di pieno diritto e senza convenzione speciale, in confronto di ogni altro Stato che accetti lo stesso obbligo, la giurisdizione della Corte su tutte le divergenze di ordine giuridico ...».

rivestirà per la soluzione della lite. Ciò premesso, la Svizzera potrebbe astenersi, per il momento, dal fare una dichiarazione unilaterale che accetti la procedura di arbitrato istituita dalla Convenzione; essa può farlo facilmente, dato che dispone di una rete notevole di accordi bilaterali in materia. Il Consiglio federale dovrebbe tuttavia essere autorizzato a pronunciare tale dichiarazione qualora lo ritenga opportuno.

Le principali norme della procedura di arbitrato sono contenute nell'articolo 29 della Convenzione; secondo l'articolo 11 paragrafo 2, le altre sono oggetto di un regolamento che dovrà essere elaborato dalla Corte. Fra le norme che figurano all'articolo 29 si segnalano quelle che concernono l'intervento di uno Stato terzo - anche se non è Parte della Convenzione - nelle procedure in corso. L'intervento è ammesso in modo molto ampio.

226 Clausole generali e finali

La Convenzione ha stretti legami con la Conferenza, essendo stata stipulata nel contesto della CSCE. Le procedure di conciliazione e di arbitrato sono aperte, come è stato detto, agli Stati partecipanti che non sono Parte della Convenzione. L'articolo 14 stabilisce che il Bureau faccia rapporto ogni anno al Consiglio della CSCE sulle attività della Corte. In virtù degli articoli 15 e 37, tutti gli Stati partecipanti alla CSCE devono essere informati di qualsiasi domanda di conciliazione o di arbitrato come pure di ogni comunicazione ricevuta dal Depositario, il Governo di Svezia. Se l'articolo 35 riserva l'iniziativa agli Stati parte della Convenzione in materia di emendamento, esso stabilisce che l'adozione degli emendamenti richiede una decisione consensuale del Consiglio della CSCE, composto di tutti gli Stati partecipanti, poiché l'entrata in vigore di un emendamento dipende di per sé dall'accettazione dello stesso da parte di tutti gli Stati parte della Convenzione. Si constata a tal proposito che gli effetti della Convenzione trascendono la cerchia della Parti contraenti solo se si tratta di diritti. L'effetto delle obbligazioni convenzionali è strettamente limitato agli Stati parte (art. 38).

L'articolo 33, altra clausola finale, apre la Convenzione a tutti gli Stati partecipanti alla CSCE e prevede che questo strumento entri in vigore due mesi dopo il deposito del dodicesimo strumento di ratifica o di adesione. Da ultimo, ai termini dell'articolo 36, la Convenzione può essere denunciata in qualsiasi momento e la denuncia ha effetto un anno dopo il ricevimento della notifica da parte del Depositario; evidentemente, eventuali denunce non sono efficaci sulle procedure in corso.

23 Il Protocollo finanziario

231 Base giuridica

L'articolo 13 della Convenzione prevede che il CAF adotti un Protocollo finanziario e fissa le linee generali di questo strumento. Il Protocollo dovrà contenere disposizioni per il calcolo delle spese, l'elaborazione e l'approvazione del

bilancio della Corte, la ripartizione delle spese fra le Parti della Convenzione, la revisione dei conti e le questioni relative. L'articolo 13 stabilisce anche il principio secondo cui tutte le spese della Corte sono sostenute dall'insieme degli Stati parte della Convenzione. Questo principio deve impedire che le spese legate a una procedura dissuadano gli Stati parte in lite dal rivolgersi alla Corte. Le Parti in controversia e gli intervenienti sostengono solo le proprie spese (art. 17 della Convenzione). L'articolo 13 stabilisce infine che uno Stato è vincolato al Protocollo dal momento in cui aderisce alla Convenzione.

Basandosi sull'articolo 13, un gruppo di lavoro *ad hoc* del Comitato Finanziario del CAF ha elaborato il Protocollo finanziario in tre sessioni di negoziati. Questo strumento è stato approvato dal CAF il 28 aprile 1993 ed è stato depositato presso il Governo di Svezia.

Come è stato ricordato (cfr. 1.2), dal 1973 la Svizzera ha cercato attivamente di istituire un meccanismo di soluzione pacifica delle controversie il più generalizzato e vincolante possibile in un contesto paneuropeo. Non sorprende quindi che con la realizzazione parziale di quest'idea grazie all'iniziativa franco-tedesca, la Svizzera sia riuscita ad ottenere che la sede della nuova Corte europea di Conciliazione e di Arbitrato sia a Ginevra. Per questi motivi, il Protocollo finanziario riveste una duplice importanza per il nostro Paese: da un lato precisa le obbligazioni finanziarie ordinarie della Svizzera nei confronti della Corte, dall'altro menziona le sue obbligazioni specifiche in quanto Paese ospitante.

232 **Analisi**

232.1 **Le spese della Corte**

L'articolo 1 paragrafo 1 del Protocollo conferma il principio enunciato all'articolo 13 della Convenzione: tutte le spese della Corte sono sostenute dall'insieme degli Stati parte della Convenzione. Tali spese comprendono quelle relative ai conciliatori e agli arbitri.

Le spese si suddivideranno nelle seguenti categorie: spese relative ai locali occupati dalla Corte, spese derivanti dall'attività del Bureau della Corte e della Cancelleria, spese della Corte in occasione della presentazione di una controversia, spese processuali delle Parti.

Le spese relative ai *locali* a disposizione della Corte sono a carico dello Stato della sede. Basandosi sul Decreto del Consiglio federale del 28 ottobre 1992, il Capo del DFAE ha offerto alla CSCE l'assunzione da parte della Confederazione, inizialmente per un periodo di tre anni, di tali spese, ossia le spese di locazione e di mobiglio, le spese relative alla manutenzione dei locali, all'assicurazione e alla sicurezza come pure gli oneri correnti.

L'articolo 1 paragrafo 2 del Protocollo precisa che i particolari della prestazioni dovute dallo Stato della sede saranno stabiliti in uno scambio di lettere fra lo Stato ospitante e la Corte. Una valutazione delle prestazioni in questione figura al punto 253.

Le spese derivanti dall'*attività del Bureau e della Cancelleria* comprendono essenzialmente gli stipendi, gli onorari e le indennità da versare ai membri del Bureau, al Cancelliere e ai funzionari della Cancelleria come pure le spese generali e di viaggio. Queste spese possono essere calcolate in anticipo e costituiscono un elemento costante del bilancio annuale. Le spese assunte qualora *una lite sia deferita alla Corte* comprendono i versamenti ai conciliatori o agli arbitri e al personale supplementare che deve essere assunto, inclusi i traduttori e gli interpreti, le spese di trasferta e diverse altre spese. Tali spese sono variabili e di conseguenza la loro iscrizione al bilancio annuale ha solo un valore indicativo.

Gli Stati parte in lite sostengono le proprie *spese processuali*. Secondo l'articolo 11 del Protocollo, gli Stati parte della Convenzione possono stabilire un conto speciale esborsi destinato a sgravare le spese di procedura per gli Stati parte di una controversia che dovessero trovarsi in difficoltà nel sostenere tali spese. Questo conto sarà alimentato dai contributi volontari degli Stati parte della Convenzione.

232.2 Contributo al bilancio della Corte

Ai termini dell'articolo 2 paragrafo 1 del Protocollo, i contributi al bilancio della Corte sono fissati secondo la scala di ripartizione applicabile nell'ambito della CSCE, adattata al fine di tener conto della differenza numerica fra gli Stati partecipanti alla CSCE (52) e gli Stati parte della Convenzione. Nell'ambito della CSCE, la Svizzera versa una quota parte del 2,3 per cento. Presupponendo che inizialmente la Convenzione conti dodici Stati parte provenienti da tutte le categorie di contribuenti, il contributo iniziale della Svizzera potrebbe situarsi fra il 10 e il 15 per cento del bilancio.

I contributi degli Stati che diventeranno in seguito Parte della Convenzione devono essere calcolati *pro rata temporis* (art. 2 par. 2 del Protocollo). Uno Stato che deferisce una lite alla Corte senza essere Parte della Convenzione contribuisce al bilancio della Corte per la durata della procedura, come se fosse Parte della Convenzione. L'articolo 2 paragrafo 3 disciplina i particolari relativi a questo tipo di contributo.

232.3 Il bilancio della Corte (art. 3 del Protocollo)

Il Cancelliere, d'intesa con il Bureau della Corte, elabora ogni anno una proposta di bilancio. La proposta di bilancio per il successivo *anno finanziario* deve essere sottoposta agli Stati parte della Convenzione prima del 15 settembre ed in seguito approvata dai rappresentanti dei suddetti Stati. Salvo decisione contraria, l'esame e l'approvazione del bilancio hanno luogo a Vienna, città in cui gli Stati partecipanti alla CSCE dispongono di rappresentanze permanenti.

Come ogni decisione da adottare nel quadro del Protocollo (cfr. art. 12), l'approvazione del bilancio richiede il consenso degli Stati parte della Convenzione. Per evitare che le attività della Corte possano essere paralizzate da una mancata

approvazione del bilancio, l'articolo 3 paragrafo 3 del Protocollo prevede che, in caso di non approvazione entro il 31 dicembre, la Corte operi sulla base del bilancio precedente e che il Cancelliere chieda agli Stati parte di versare il loro contributo conformemente a tale bilancio.

La prima metà dei contributi scade il 1° gennaio, la seconda il 1° aprile. Salvo decisione contraria, il bilancio è espresso in franchi svizzeri, valuta in cui devono essere versati i contributi degli Stati. Gli Stati che sottopongono una lite alla Corte senza essere Parti della Convenzione pagano il loro contributo entro due mesi dalla richiesta del Cancelliere.

Nell'anno in cui entra in vigore la Convenzione, gli Stati parte della stessa versano il loro contributo entro due mesi dal deposito del dodicesimo strumento di ratifica. Dal momento che, già a partire dall'entrata in vigore della Convenzione e ancor prima dell'allestimento di un bilancio, si deve disporre di mezzi finanziari, il Protocollo finanziario determina un bilancio iniziale di 250 000 franchi.

Se le circostanze lo richiedono, il Cancelliere è autorizzato a sottoporre agli Stati parte della Convenzione un bilancio riveduto, che può comportare richieste di stanziamenti supplementari. Tale norma, prevista all'articolo 4 paragrafo 4 del Protocollo, permette di procurarsi fondi aggiuntivi a breve scadenza per fronteggiare spese impreviste, in particolare quando una controversia è rinviata davanti alla Corte.

232.4 Fondo capitale d'esercizio

L'articolo 5 del Protocollo permette agli Stati parte della Convenzione, qualora lo ritengano necessario, di istituire un fondo capitale d'esercizio. Tale fondo supplisce alla mancanza di liquidità, soprattutto nel caso in cui le liti siano sottoposte alla Corte, permettendo a quest'ultima di non rinviare l'esame della controversia. Non è stato possibile raccogliere il consenso necessario per iscrivere l'istituzione del fondo di esercizio nel testo stesso del Protocollo. Gli avversari di tale idea hanno fatto notare che l'esame immediato della lite è assicurato da un lato dalle voci di importo variabile che si devono prevedere nel bilancio annuale a titolo di controversie deferite alla Corte, dall'altro grazie alla possibilità di richiedere stanziamenti aggiuntivi. L'esperienza mostrerà se un fondo capitale d'esercizio è effettivamente necessario.

232.5 Rimunerazione dei membri della Corte

Conformemente all'articolo 6 del Protocollo, i membri del Bureau della Corte, delle commissioni di conciliazione e dei tribunali arbitrali percepiscono un'indennità giornaliera per ogni giorno d'esercizio delle loro funzioni. Ai membri del Bureau viene inoltre versato un onorario annuo fissato a forfait per le loro attività supplementari. L'indennità giornaliera e l'onorario annuo fissato a forfait sono stabiliti dai rappresentanti degli Stati parte della Convenzione. Giusta l'articolo 7 del Protocollo, gli stessi rappresentanti fissano lo stipendio del

Cancelliere e del suo personale e vigilano affinché queste persone beneficino di un sistema di previdenza sociale e di un trattamento di quiescenza adeguati. L'articolo 8 del Protocollo stabilisce le modalità per il calcolo delle spese di viaggio relative a una controversia.

232.6 Norme di contabilità

Il Protocollo contiene norme riguardanti la contabilità e il bilancio annuale (art. 4 e 9), nonché la revisione dei conti (art. 10). Queste norme, che corrispondono alla prassi internazionale, sono state ispirate dal Regolamento finanziario della CSCE.

232.7 Emendamenti al Protocollo finanziario

L'emendamento al Protocollo è conforme alle disposizioni che disciplinano l'emendamento alla Convenzione (art. 35 di quest'ultima; cfr. 226).

232.8 Clausola finale

Al pari della Convenzione, il Protocollo finanziario è stato redatto in tutte le lingue ufficiali della CSCE (tedesco, inglese, spagnolo, francese, italiano e russo). I testi nelle sei lingue fanno parimente fede. È stato adottato dal CAF il 28 aprile 1993 e depositato presso il Governo della Svezia.

24 Valutazione globale

241 In generale

La nuova Convenzione reca notevoli progressi rispetto agli strumenti multilaterali esistenti. Essa realizza uno dei postulati essenziali delle proposte presentate dalla Svizzera dal 1973 nell'ambito della CSCE: la messa a punto di una procedura generalizzata di conciliazione che possa essere avviata unilateralmente. Si tratta di un importante successo, sebbene l'esito della procedura non sia vincolante, l'arbitrato — anch'esso previsto dalla Convenzione — sia di natura facoltativa e sia criticabile la soluzione secondo cui i conciliatori e gli arbitri di Paesi terzi sono nominati dal Bureau della Corte, senza la partecipazione attiva degli Stati parte in controversia. Un ulteriore aspetto positivo della Convenzione è costituito dal fatto che le procedure da essa stabilite interessano in particolare i Paesi dell'Europa centrale e orientale, e dovrebbero dunque contribuire al mantenimento della pace e della sicurezza in tutto il continente, almeno nella misura in cui gli Stati interessati avranno la volontà politica di servirsi degli strumenti messi a loro disposizione.

242 **Compatibilità e complementarità degli strumenti di soluzione pacifica stabiliti dalla CSCE**

La nuova Convenzione stabilisce diritti e doveri *giuridici*, mentre tutti gli altri testi adottati dalla CSCE in materia, compreso il documento di La Valletta, hanno un valore meramente *politico*. Dal punto di vista formale, non è possibile che si crei un conflitto tra le due categorie di strumenti.

Anche sul piano della sostanza non esistono motivi di conflitto. La procedura di conciliazione prevista dalla proposta britannica è facoltativa; essa è applicabile soltanto agli Stati che l'hanno approvata mediante un accordo o dichiarazioni unilaterali parallele che comprendono la controversia, e nella misura in cui i Paesi interessati non sono Parti della Convenzione. In quanto *lex specialis*, quest'ultima disciplina, in linea di principio, i rapporti tra gli Stati che vi fanno parte, anche nel caso in cui questi ultimi avessero approvato parimenti la procedura proposta dal Regno Unito. La conciliazione «prescritta» che scaturisce dalla proposta americana, infine, non ha alcun carattere autonomo, poiché mira al rinvio obbligatorio della causa alla procedura suggerita dal Regno Unito o a quella stabilita nella Convenzione. La procedura di La Valletta, infine, malgrado tutti i suoi difetti (cfr. 12), può servire da «rete di sicurezza» per determinate controversie tra Stati che non sono né Parte della Convenzione, né hanno approvato la procedura di conciliazione facoltativa derivante dalla proposta britannica.

243 **La Convenzione relativa alla Conciliazione e all'Arbitrato nel quadro della CSCE e i trattati bilaterali**

La nuova Convenzione rende obsoleti i trattati di conciliazione, di arbitrato o di regolamentazione giudiziaria che la Svizzera ha concluso e conclude tuttora? La risposta è negativa per tre motivi, ovvero: 1) a differenza della nuova Convenzione, la maggior parte dei trattati bilaterali conclusi dalla Svizzera istituisce, oltre alla conciliazione, una procedura di arbitrato o di regolamentazione giudiziaria obbligatoria; 2) i trattati bilaterali di conciliazione e di arbitrato prevedono che, in linea di principio, le Parti possano collaborare attivamente alla nomina di membri terzi delle commissioni o dei tribunali, mentre nell'ambito della Convenzione, tale mansione è affidata al Bureau della Corte; 3) la Convenzione può essere denunciata facilmente: è dunque utile che si possa ricorrere a procedure applicabili in caso di denuncia, in luogo di quelle previste dalla Convenzione. Con queste tre osservazioni non si intende in alcun modo mettere in dubbio l'utilità del nuovo strumento. L'intento è quello di dimostrare che, nonostante la nuova Convenzione, gli accordi bilaterali in materia di soluzione pacifica delle controversie conservano il loro interesse.

25 Conseguenze finanziarie e sull'effettivo del personale**251 In generale**

La ratifica da parte della Svizzera della Convenzione relativa alla Conciliazione e all'Arbitrato nel quadro della CSCE non avrà ripercussioni sull'effettivo del personale.

Le conseguenze finanziarie di questa ratifica saranno di duplice natura. In qualità di Stato parte della Convenzione, la Svizzera dovrà versare un contributo annuo al bilancio della Corte. In qualità di Paese ospitante della Convenzione, essa dovrà assumere, inizialmente per un periodo di tre anni, le spese per i locali occupati dalla Corte a Ginevra. Le prestazioni richieste alla Svizzera sono valutate nelle due sezioni seguenti.

252 Contributo ordinario al bilancio della Corte

Le spese per il personale sono l'elemento determinante per valutare il bilancio annuale della Corte. Considerata la prassi di remunerazione seguita dalla Corte internazionale di Giustizia, si prevedono i seguenti importi:

Indennità giornaliera di ogni membro del Bureau, di una commissione di conciliazione o di un tribunale arbitrale:	Fr. 400.—
Onorari annui fissati a forfait versati ai cinque membri del Bureau	5 000.—
Stipendio annuo del Cancelliere (impiegato a tempo parziale):	12 000.—
Stipendi annui del personale di Cancelleria:	20 000.—

L'articolo 3 paragrafo 7 del Protocollo finanziario stabilisce un bilancio fissato in via preliminare in 250 000 franchi (cfr. 232.3) per l'anno in cui la Convenzione entra in vigore. Tale importo dovrebbe coprire la maggior parte delle spese di stabilimento della Corte. Nel caso in cui la Corte non fosse adita per alcuna controversia, il bilancio per l'anno successivo non dovrebbe oltrepassare i 150 000 franchi.

Se una lite è sottoposta alla Corte, sono determinanti le spese della commissione di conciliazione o del tribunale arbitrale. Le indennità giornaliere supplementari per una commissione o un tribunale sono di 2000 franchi al giorno.

Il contributo svizzero dipenderà dal numero degli Stati parte della Convenzione. Per il primo anno, esso si situerà tra i 25 000 e i 35 000 franchi.

253 Costo dei locali occupati dalla Corte a Ginevra

La Corte è composta dalla Cancelleria (Cancelliere e personale), dal Bureau (cinque membri) e dalle eventuali commissioni di conciliazione o arbitrali, composte almeno di cinque conciliatori o arbitri. Per le riunioni dei suddetti organi con le Parti, è necessario prevedere una sala per 30 persone almeno, dotata di installazioni per la traduzione simultanea. La Corte plenaria, che sarà costituita di 36 membri almeno (24 conciliatori e 12 arbitri) dopo l'entrata in vigore della Convenzione in seguito alla sua ratifica da parte di 12 Stati, si riunirà pro-

babilmente all'atto della sua costituzione e eventualmente in vista di elezioni periodiche. Per riunioni di questo tipo sarà opportuno trovare locali *ad hoc*.

In base a quanto esposto è possibile articolare il fabbisogno di locali della Corte come segue: una sala di riunioni per il Bureau, sette uffici per il Cancelliere e il suo personale, una sala di riunioni per 20 persone (che possa fungere da biblioteca/archivio), nonché un'altra sala che possa ospitare 30 persone, dotata di un impianto per la traduzione simultanea. Ne risulta una superficie totale di 400 m², i cui costi per la locazione e il mobilio possono essere valutati, sulla base dei prezzi del 1993, come segue:

	Fr.
Pigione e spese accessorie	200 000.—
Installazioni tecniche (informatica esclusa)	300 000.—
Mobilio degli uffici e delle sale di riunioni/biblioteca-archivi	<u>350 000.—</u>
Totale	750 000.—

La presente stima si basa sui prezzi correnti di Ginevra e su esperienze concrete fatte dalla Confederazione con il «Geneva Executive Centre (GEC)» di Châtelaine. La Confederazione ha preso in locazione gran parte di tale Centro per potervi ospitare numerose organizzazioni di tutela dell'ambiente. Il Centro dispone ancora di superfici libere, che la Corte potrebbe prendere in locazione oppure acquistare, ed in seguito attrezzare per le sue esigenze; ma ciò non significa necessariamente che si debbano scartare altre possibilità. Per quanto concerne la valutazione suesposta, è d'uopo far rilevare che unicamente la voce «pigione e spese accessorie» costituirà un onere annuale. Le voci «installazioni tecniche» e «mobilio» rappresentano spese una tantum, eccettuate le spese d'ammortamento.

254 Conseguenze per il piano finanziario 1994-1996

I contributi della Svizzera in qualità di Stato parte della Convenzione o Stato di sede della Corte non sono contemplati nel piano finanziario 1994-1996 del 2 novembre 1992 e costituiscono spese supplementari.

26 Programma di legislatura

La Convenzione relativa alla conciliazione e all'arbitrato nel quadro della CSCE non rientra nel programma di legislatura. La Svizzera si sforza attivamente dal 1973 di concludere tale Convenzione nel quadro della CSCE, ma soltanto gli avvenimenti recenti hanno permesso di raggiungere questo obiettivo.

27 Costituzionalità

Il decreto federale sottoposto alla vostra approvazione si fonda sull'articolo 8 della Costituzione federale (Cost.) che autorizza la Confederazione a concludere trattati con Stati esteri, nonché sull'articolo 85 numero 5 Cost. che prevede l'approvazione dei trattati internazionali da parte dell'Assemblea federale.

Rimane da stabilire se la Convenzione relativa alla Conciliazione e all'Arbitrato nel quadro della CSCE sottostà al referendum facoltativo previsto dall'articolo 89 capoverso 3 Cost. Tale Convenzione, come detto (cfr. 226), è denunciabile. Essa non implica alcuna unificazione multilaterale del diritto. Il suo obiettivo consiste infatti nell'offrire procedure e meccanismi per la soluzione pacifica dei conflitti tra Stati.

Non si tratta nemmeno di un trattato che prevede l'adesione a un'organizzazione internazionale ai sensi dell'articolo 89 capoverso 3 Cost. Infatti i trattati che, come la Convenzione, istituiscono organismi investiti di competenze di controllo e giudiziarie senza fondare un'organizzazione dotata di personalità giuridica internazionale non sottostanno al referendum. (D. Schindler, n. 9 *ad* articolo 89 cpv. 3 Cost., *Commento alla Costituzione federale III*). Inoltre, il Bureau della Corte di conciliazione e di arbitrato, composto di cinque membri e chiamato a gestire le procedure stabilite, non siederà in permanenza. Le commissioni di conciliazione e i tribunali arbitrali previsti dalla Convenzione saranno costituiti *ad hoc*, in occasione di controversie specifiche, e non hanno dunque carattere permanente.

Ne consegue che la Convenzione non sottostà al referendum facoltativo previsto dall'articolo 89 capoverso 3 Cost.

3 Il Trattato di conciliazione e d'arbitrato con la Polonia

31 Generalità e genesi

Il Trattato di conciliazione e d'arbitrato concluso tra la Svizzera e la Polonia il 7 marzo 1925 (CS II 325), entrato in vigore l'11 luglio 1926, sottoponeva a conciliazione la maggior parte delle controversie tra i due Stati che non potessero essere risolte per via diplomatica. L'organo conciliatore, che poteva essere adito unilateralmente, era costituito da una commissione permanente composta di cinque membri: ogni Stato parte doveva nominarne uno mentre gli altri tre conciliatori erano designati di comune accordo dai due Stati.

Le controversie non risolte mediante conciliazione potevano in seguito essere sottoposte unilateralmente ad un tribunale arbitrale stabilito mediante un accordo *ad hoc* tra le Parti o composto, in caso di mancato accordo, secondo la seguente formula: ogni Stato parte doveva nominare due arbitri, di cui uno, tratto dalla lista della Corte permanente d'Arbitrato¹⁴⁾, non poteva avere la cittadinanza del suddetto Stato. Il quinto membro, che doveva presiedere il tribunale, era designato di comune accordo dai quattro arbitri già nominati o, in caso di mancato accordo, dal Presidente degli Stati Uniti.

Dalla descrizione precedente risulta che il Trattato del 1926, se fosse ancora in vigore, sarebbe attualmente sorpassato, dato che prevedeva un organo di conciliazione.

¹⁴⁾ Ai termini dell'articolo 44 della Convenzione dell'Aja del 1907 per la risoluzione pacifica dei conflitti internazionali, ogni Stato parte di tale strumento può designare quattro persone i cui nomi vengono riportati su di una lista tenuta dal Segretario generale della Corte permanente di Arbitrato. Le persone iscritte su questa lista compongono la Corte permanente, che è pertanto un serbatoio di arbitri potenziali: in realtà essa non è né «Corte» né «permanente».

liazione permanente e, soprattutto, delegava al Presidente degli Stati Uniti il compito di nominare il superarbitro in caso di mancato accordo tra gli arbitri designati da ciascuna Parte. È senza dubbio quest'ultima clausola che ha convinto la Polonia a denunciare il Trattato nel 1952. Tuttavia tale strumento concretizzava un'idea che meritava di essere ripresa: la possibilità di sottoporre unilateralmente tutte le liti non risolte per via diplomatica alla conciliazione ed in seguito, in caso di fallimento di tale procedura, all'arbitrato.

Il nuovo Trattato di conciliazione e d'arbitrato tra i due Stati è stato negoziato il 1° giugno 1992 a Varsavia, città in cui è stato firmato il 20 gennaio 1993.

32 Caratteristiche principali del Trattato

Il nuovo strumento, che si caratterizza per la sua semplicità, riprende l'idea che era alla base del Trattato del 1925: ogni controversia non risolta entro un termine ragionevole per via diplomatica può essere sottoposta unilateralmente alla conciliazione ed in seguito all'arbitrato in caso di fallimento di tale procedura (cfr. 31). Invece, contrariamente a quanto previsto nel 1925, l'organo di conciliazione, composto di tre membri, è costituito *ad hoc* in occasione di ogni controversia concreta. Due conciliatori vengono designati individualmente da ciascuno Stato parte, mentre il terzo membro viene scelto di comune accordo. Qualora uno Stato non prenda una decisione o in caso di mancato accordo, le nomine necessarie sono effettuate dal Segretario generale del Consiglio d'Europa. Si prevede la medesima formula per la costituzione del tribunale arbitrale, nonché i membri mancanti sono in questo caso designati dal Presidente della Corte internazionale di Giustizia.

33 Analisi

331 Campo d'applicazione del Trattato

Le procedure previste dal Trattato possono applicarsi a ogni lite tra i due Stati parte non risolvibile mediante negoziati entro un anno dalla loro apertura (art. 1). Vengono escluse soltanto le controversie sorte prima dell'entrata in vigore del Trattato e quelle che gli Stati parte hanno deciso o decideranno di avviare verso un altro tipo di soluzione (art. 14); in quest'ultima categoria rientrano in particolare le controversie interstatali relative all'interpretazione o all'applicazione del Trattato concernente la promozione e la tutela reciproca degli investimenti concluso tra la Svizzera e la Polonia l'8 novembre 1989 (RS 0.975.264.9), di cui all'articolo 10 di detto strumento.

332 Procedura di conciliazione

Ogni controversia non risolta entro un anno mediante il negoziato può essere sottoposta alla conciliazione da uno degli Stati parte per mezzo di una notifica scritta indirizzata all'altra Parte (art. 2).

In tale notifica, lo Stato che avvia la procedura designa un conciliatore, che può avere la cittadinanza di detto Stato. Lo Stato che riceve la notifica ha 60 giorni di tempo per agire nello stesso modo. Entro 90 giorni da questo termine, i due Stati, di comune accordo, designano un terzo conciliatore che presiederà la commissione. È possibile tuttavia che gli Stati parte non si trovino d'accordo sul terzo conciliatore o che lo Stato che riceve la notifica prevista all'articolo 2 tenti di bloccare la procedura tralasciando di nominare il proprio conciliatore¹⁵⁾. Per questo motivo il Trattato stabilisce che ogni designazione non effettuata entro 150 giorni dalla data della notifica deve essere eseguita da un'istanza neutrale, il Segretario generale del Consiglio d'Europa, che effettua la sua scelta tra persone che non hanno la cittadinanza né dell'uno né dell'altro Stato (art. 3).

Una volta costituita, la commissione stessa fissa il luogo di riunione e le sue norme procedurali, dopo aver consultato i rappresentanti delle Parti; essa non può discostarsi dai principi consuetudinari dell'uguaglianza delle Parti e dello svolgimento in contraddittorio della procedura, che può essere sospesa in ogni momento per permettere alle Parti di riprendere i negoziati, tenendo conto, all'occorrenza, delle raccomandazioni della commissione (art. 5). Quest'ultima può indicare agli Stati parte misure cautelari (art. 4). L'assenza di uno Stato parte non impedisce la prosecuzione dei lavori (art. 6 par. 2).

Entro sei mesi dalla chiusura della procedura di conciliazione, la commissione redige un rapporto confidenziale accompagnato da raccomandazioni ed indirizzato agli Stati parte. Il carattere confidenziale di tale documento dovrebbe favorire la cooperazione tra gli Stati e la commissione. Le Parti hanno poi sei mesi di tempo per comunicare per iscritto alla commissione se accettano o meno le sue raccomandazioni. La loro mutua accettazione equivale ad un accordo che risolve la controversia (art. 7).

333 Procedura d'arbitrato

Ogni controversia non risolta mediante conciliazione può essere sottoposta unilateralmente all'arbitrato. Inoltre, gli Stati parte possono stabilire di avviare una lite verso l'arbitrato senza ricorrere alla conciliazione (art. 8).

Il tribunale arbitrale *ad hoc* si costituisce seguendo le medesime norme della commissione di conciliazione (cfr. 332), nonché le designazioni non effettuate entro il termine di 150 giorni indicato all'articolo 3 lettera d sono eseguite dal Presidente della Corte internazionale di Giustizia o, in caso di impedimento, dal Vicepresidente o dal membro più anziano di questa Corte (art. 9).

Una volta costituito, il tribunale stesso fissa il luogo di riunione e le sue norme procedurali, dopo aver consultato i rappresentanti delle Parti; esso non può discostarsi dai principi consuetudinari dell'uguaglianza delle Parti, dello svolgimento in contraddittorio della procedura e della suddivisione di quest'ultima

¹⁵⁾ Per questa ipotesi, cfr. il parere consultivo della Corte internazionale di Giustizia, del 30 marzo 1950, nella causa de l'Interpretazione dei Trattati di pace conclusi con la Bulgaria, l'Ungheria e la Romania, Raccolta 1950, p. 65.

in una fase scritta ed una orale (art. 11). Su richiesta di una Parte o di sua propria iniziativa, il tribunale può ordinare misure cautelari (art. 10); in tal modo il Trattato afferma il principio della forza obbligatoria delle misure cautelari, già sancito da convenzioni multilaterali recenti¹⁶⁾. L'assenza di una Parte, o il fatto che trascuri di far valere i propri mezzi, non ostacola la prosecuzione dell'arbitrato (art. 12).

La sentenza arbitrale deve essere pronunciata entro nove mesi dalla chiusura della procedura. Essa deve essere motivata e basarsi su norme del diritto internazionale, ma le Parti possono autorizzare il tribunale a decidere *ex aequo et bono*. Quest'ultima clausola, contenuta in numerosi trattati, compreso lo Statuto della Corte internazionale di Giustizia (art. 38 par. 2), risulta particolarmente appropriata nel quadro del presente Trattato, poiché esso permette di sottoporre all'arbitrato sia le controversie politiche che quelle giuridiche. La sentenza arbitrale è obbligatoria e definitiva, ossia inappellabile. Tuttavia ogni Stato parte può chiedere al tribunale di interpretare la sentenza entro 90 giorni dalla sua comunicazione (art. 13).

334 Disposizioni generali

Le norme del Trattato non sono immutabili, poiché le Parti possono decidere di derogarvi (art. 14 par. 2).

Accanto a disposizioni particolari relative alle misure cautelari (articoli 4 e 10), il Trattato contiene una clausola che riprende un principio generale del diritto internazionale: nell'attesa della soluzione della causa, gli Stati parte devono astenersi da qualsiasi comportamento suscettibile di aggravare la situazione ed impedire o rendere più difficoltosa una soluzione mediante le vie previste dal Trattato (art. 15).

L'articolo 16 del Trattato, altra disposizione basata su di un principio generale del diritto internazionale, precisa che gli organi *ad hoc* previsti dallo stesso decidono in merito alla loro competenza. Tale principio è importante, poiché se questa facoltà fosse lasciata agli Stati parte, ciascuno di essi potrebbe cercare di bloccare i meccanismi previsti mediante interpretazioni unilaterali arbitrarie.

L'articolo 17 enuncia le abituali norme relative alle spese: le spese della commissione di conciliazione o del tribunale arbitrale sono suddivise tra gli Stati parte, mentre ogni Stato sostiene le proprie spese occasionate dalla presentazione delle proprie tesi.

Il Trattato, che entra in vigore il giorno dello scambio degli strumenti di ratificazione, è concluso per una durata iniziale di cinque anni; in seguito sarà rinnovato tacitamente per nuovi periodi di cinque anni. Esso può essere denunciato sei mesi prima della scadenza di ogni periodo. Una procedura di concilia-

¹⁶⁾ Cfr. l'articolo 290 della Convenzione delle Nazioni Unite concernente il diritto del mare aperta alla firma il 10 dicembre 1982, e l'articolo 6 paragrafo 1 lettera b dell'Appendice sull'arbitrato del Protocollo al Trattato sull'Antartico, del 4 ottobre 1991, relativo alla protezione dell'ambiente nell'Antartico. La Svizzera ha firmato questi due strumenti.

zione o d'arbitrato in corso alla scadenza del Trattato sarà continuata, in linea di principio, secondo le disposizioni dello stesso (art. 18 par. 2 e 3).

34 Valutazione globale

In ultima analisi, il nuovo Trattato tra la Svizzera e la Polonia permette di avviare verso una soluzione giuridicamente obbligatoria ogni controversia che dovesse sorgere in avvenire tra i due Stati. Esso concorda pienamente con la politica perseguita dalla Svizzera a partire dal 1919 nell'ambito della soluzione pacifica delle controversie e si spinge oltre quanto previsto dalla nuova Convenzione relativa alla Conciliazione e all'Arbitrato nel quadro della CSCE (cfr. 2).

Il Trattato risponde inoltre agli imperativi della semplicità, dell'economia e della partecipazione delle Parti alla costituzione degli organi preposti alla soluzione delle controversie. Tali organi constano di tre soli membri, che vengono designati dalle Parti in modo individuale o congiuntamente. Una terza istanza di nomina interviene soltanto in caso di mancato accordo o assenza di una Parte. Non per questo la costituzione automatica di tali organi è meno integralmente garantita.

4 Il Trattato d'arbitrato e di conciliazione con l'Ungheria

41 Generalità, genesi e caratteristiche principali

Il Trattato d'arbitrato e di conciliazione negoziato con l'Ungheria il 13 luglio 1924 segue il Trattato di conciliazione e d'arbitrato concluso tra i due Paesi il 18 giugno 1924 (CS 11 296), ancora in vigore. A tenore del Trattato del 1924, ogni controversia tra i due Stati non risolvibile per via diplomatica entro un termine ragionevole può essere deferita unilateralmente ad un conciliatore unico *ad hoc* che deve essere designato di comune accordo o, in caso di mancato accordo, da Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi. Qualora la procedura di conciliazione abbia un esito negativo, e se la lite verte su questioni di diritto internazionale, essa può essere sottoposta da ciascuno Stato parte ad un tribunale arbitrale *ad hoc* costituito di comune accordo o, se non si riesce a giungere ad un tale accordo entro sei mesi, alla Corte internazionale di Giustizia.

Il Trattato del 1924 distingue le liti giuridiche dalle controversie di natura politica. Se tutte le controversie che contrappongono le Parti contraenti sono suscettibili di essere avviate verso la conciliazione, solo le liti di carattere giuridico possono essere sottoposte ad una soluzione di tipo giurisdizionale, al termine di un tentativo infruttuoso di conciliazione. Poiché in tal modo viene praticata una distinzione tra le controversie giuridiche e le altre liti, non sarebbe forse più semplice autorizzare il rinvio unilaterale diretto delle prime ad una procedura giurisdizionale senza esigere il ricorso alla conciliazione e riservare invece questa via procedurale alle controversie di natura politica? Il ricorso ad un conciliatore unico, altra critica che può essere mossa al Trattato del 1924, non soddisfa più le attuali esigenze, come non le soddisfa d'altronde l'idea di delegare eventualmente la designazione di tale conciliatore ad un sovrano straniero. Ci

si può chiedere infine se sia prudente affidare la soluzione giurisdizionale obbligatoria alla sola Corte dell'Aja.

Nel corso del negoziato sul nuovo Trattato d'arbitrato e di conciliazione tra la Svizzera e l'Ungheria si sono tenute in considerazione queste tre obiezioni. Il Trattato permette ad ogni Stato parte di deferire ad un tribunale arbitrale tripartito *ad hoc* ogni controversia giuridica non risolta entro sei mesi per via diplomatica. Per quanto concerne le liti politiche, esse possono essere sottoposte ad una commissione di conciliazione *ad hoc*, pure composta di tre persone. In tal modo si è mantenuta la dicotomia tra liti giuridiche ed altre liti stabilita dal Trattato del 1924: le prime sfociano in una soluzione vincolante, mentre le seconde sono oggetto di un tentativo obbligatorio di conciliazione. Dal punto di vista quantitativo, è meno di quanto prevede il Trattato con la Polonia (cfr. 34), ma è già molto.

42 **Analisi sommaria**

In sostanza, la maggior parte delle disposizioni del Trattato preso in considerazione sono identiche a quelle che figurano nel Trattato con la Polonia. Ci si può dunque limitare ad identificare le cinque differenze essenziali tra i due strumenti e rimandare, per tutto il resto, alla descrizione del Trattato con la Polonia (cfr. 33).

La differenza più significativa è già stata segnalata (cfr. 41): il Trattato con l'Ungheria distingue le controversie giuridiche da quelle politiche. Le controversie giuridiche possono essere rinviate direttamente all'arbitrato, la cui conclusione sarà vincolante. Questa soluzione risulta vantaggiosa proprio per la sua semplicità: per questo tipo di lite non è necessario ricorrere in fase preliminare alla conciliazione. Le controversie politiche possono essere avviate verso la sola conciliazione, il cui risultato non sarà obbligatorio. Non vi è dunque una sequenza conciliazione-arbitrato, né una procedura d'arbitrato aperta a tutte le categorie di conflitti. Le controversie giuridiche sono definite all'articolo 2 del Trattato con l'Ungheria come quelle «in cui le Parti si contestano reciprocamente un diritto»¹⁷⁾, mentre le liti politiche sono quelle che non rientrano in questa definizione (art. 8).

La seconda differenza si riferisce alla procedura di conciliazione. L'articolo 12 del Trattato con l'Ungheria, contrariamente all'articolo 6 di quello con la Polonia, tralascia di precisare che la commissione può proseguire i suoi lavori in caso di assenza di una Parte; tale omissione è tuttavia parzialmente compensata dall'articolo 14 – che non ha corrispondenti nel Trattato con la Polonia – il quale stabilisce che il fallimento di una procedura di conciliazione non esonera le Parti dall'obbligo di continuare i loro sforzi verso una soluzione pacifica della lite.

Nel Trattato con l'Ungheria (art. 13 par. 1), la commissione di conciliazione ha nove mesi di tempo a partire dalla chiusura della procedura per elaborare il

¹⁷⁾ Questa definizione è ispirata dall'articolo 17 dell'Atto generale per il componimento pacifico delle controversie internazionali adottato il 26 settembre 1928 (RS O.193.501)

suo rapporto accompagnato da raccomandazioni (Trattato con la Polonia: sei mesi). Questa è la terza differenza materiale tra i due strumenti.

La quarta differenza si riallaccia al campo d'applicazione temporale dei due accordi. Il Trattato con la Polonia lo limita alle liti sorte dopo l'entrata in vigore del Trattato (art. 14; cfr. 331), mentre il Trattato con l'Ungheria non contiene restrizioni di questo tipo (cfr. art. 16).

Infine, quinta ed ultima differenza, l'articolo 19 paragrafo 3 del Trattato con l'Ungheria abroga il Trattato precedente del 18 giugno 1924. Una simile clausola non è necessaria per il Trattato con la Polonia, poiché il Trattato del 7 marzo 1925 concluso con tale Stato non è più in vigore.

43 Valutazione globale

Il Trattato con l'Ungheria presenta tutti i vantaggi del trattato concluso con la Polonia (cfr. 34), salvo il fatto che solo le controversie giuridiche possono essere oggetto di una soluzione vincolante. Anche questo Trattato si spinge oltre quanto previsto dalla Convenzione relativa alla Conciliazione e all'Arbitrato nel quadro della CSCE.

5 Conseguenze finanziarie e sull'effettivo del personale

I Trattati di conciliazione e d'arbitrato con la Polonia e l'Ungheria non comportano oneri finanziari o conseguenze sull'effettivo del personale. Tali oneri potrebbero sorgere solo nel caso in cui le procedure previste da questi strumenti venissero avviate da uno Stato parte in occasione di una lite.

6 Costituzionalità

I Trattati con la Polonia e l'Ungheria sono denunciabili (cfr. 33 e 42) e non comportano né l'adesione ad una organizzazione internazionale né un'unificazione multilaterale del diritto. Il Decreto federale sottoposto alla vostra approvazione non sottostà quindi al referendum facoltativo, conformemente all'articolo 89 capoverso 3 Cost.

Decreto federale

concernente la Convenzione relativa alla Conciliazione e all'Arbitrato nel quadro della Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa (CSCE), il Trattato di conciliazione e d'arbitrato con la Polonia e il Trattato d'arbitrato e di conciliazione con l'Ungheria

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 8 della Costituzione federale;

visto il messaggio del Consiglio federale del 19 maggio 1993¹⁾,

decreta:

Art. 1

¹ La Convenzione relativa alla Conciliazione e all'Arbitrato nel quadro della CSCE, firmata dalla Svizzera il 15 dicembre 1992, nonché il relativo Protocollo finanziario, sono approvati.

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificare la Convenzione con la seguente riserva:

In applicazione dell'articolo 19 paragrafo 4, il Consiglio federale svizzero dichiara salve le procedure di conciliazione e giurisdizionali previste nei trattati bilaterali già conclusi o che dovranno essere conclusi dalla Svizzera, per quanto tali procedure possano essere avviate unilateralmente. Nello stesso tempo dichiara salve le procedure di conciliazione e giurisdizionali stabilite o da stabilire ad hoc per una controversia particolare o una serie di controversie particolari.

³ Qualora lo ritenga appropriato, il Consiglio federale è autorizzato a fare una dichiarazione unilaterale di accettazione della procedura d'arbitrato, secondo l'articolo 26 paragrafo 2 della Convenzione.

⁴ Il contributo al bilancio della Corte di conciliazione e d'arbitrato della CSCE è determinato conformemente allo schema di ripartizione applicabile in seno alla CSCE, adeguato al numero degli Stati parte della Convenzione. Il Consiglio federale è autorizzato ad assumere, inizialmente per un periodo di tre anni, le spese relative alla locazione e agli oneri correnti dei locali della Corte, come all'arredamento e alla dotazione, alla manutenzione, all'assicurazione e alla protezione degli stessi.

Art. 2

¹ Il Trattato di conciliazione e d'arbitrato firmato il 20 gennaio 1993 tra la Svizzera e la Polonia è approvato.

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.

¹⁾ FF 1993 II 1001

Art. 3

¹ Il Trattato di conciliazione e di arbitrato firmato il 17 dicembre 1992 tra la Svizzera e l'Ungheria è approvato.

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.

Art. 4

Il presente decreto non sottostà al referendum.

5927

Convenzione relativa alla conciliazione e all'arbitrato nel quadro della CSCE

dodis.ch/62971
Testo originale

Conclusa a Stoccolma il 15 dicembre 1992

Gli Stati parte della presente Convenzione,

Essendo Stati partecipanti alla Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa,

Consapevoli del loro obbligo di risolvere pacificamente le controversie fra loro, conformemente agli Articoli 2, paragrafo 3, e 33 della Carta delle Nazioni Unite; Sottolineando che non intendono in alcun modo portare pregiudizio alla competenza di altre istituzioni o altri meccanismi esistenti, ivi incluse la Corte Internazionale di Giustizia, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, la Corte di Giustizia delle Comunità Europee e la Corte Permanente di Arbitrato;

Riaffermando il proprio solenne impegno di risolvere le controversie fra loro con mezzi pacifici e la decisione di perfezionare meccanismi di soluzione delle controversie fra Stati partecipanti;

Ricordando che l'applicazione integrale di tutti i principi e impegni della CSCE costituisce di per sè un elemento essenziale della prevenzione delle controversie fra gli Stati partecipanti alla CSCE;

Preoccupandosi di promuovere e rafforzare gli impegni assunti in particolare nel Rapporto della Riunione di Esperti sulla Soluzione Pacifica delle Controversie adottato a La Valletta e approvato dal Consiglio dei Ministri degli Affari Esteri della CSCE riunitosi a Berlino il 19 e il 20 giugno 1991,

Hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I: Disposizioni generali

Articolo 1 Istituzione della Corte

È istituita una Corte di Conciliazione e di Arbitrato per risolvere, mediante conciliazione e, se del caso, arbitrato, le controversie che siano state ad essa sottoposte conformemente alle disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 2 Commissioni di Conciliazione e Tribunali Arbitrali

1. La conciliazione è realizzata attraverso una Commissione di Conciliazione istituita per ciascuna controversia. La Commissione è composta da conciliatori tratti da un elenco costituito conformemente alle disposizioni dell'Articolo 3.
2. L'arbitrato è realizzato attraverso un Tribunale Arbitrale istituito per ciascuna controversia. Il Tribunale è composto da arbitri tratti da un elenco costituito conformemente alle disposizioni dell'Articolo 4.

3. L'insieme dei conciliatori e degli arbitri costituisce la Corte di Conciliazione e Arbitrato nel quadro della CSCE, d'ora in poi denominata «la Corte».

Articolo 3 Designazione dei Conciliatori

1. Ciascuno Stato parte della presente Convenzione nomina, entro i due mesi successivi alla sua entrata in vigore, due conciliatori almeno uno dei quali avente la cittadinanza dello Stato che lo designa, mentre l'altro può avere la cittadinanza di un altro Stato partecipante alla CSCE. Uno Stato che aderisce alla presente Convenzione dopo la sua entrata in vigore nomina i propri conciliatori entro i due mesi successivi all'entrata in vigore, nei suoi confronti, della presente Convenzione.

2. I conciliatori devono essere personalità esercitanti o che abbiano esercitato alte funzioni internazionali o nazionali e dotate di notoria competenza in materia di diritto internazionale, di relazioni internazionali o di soluzione delle controversie.

3. I conciliatori sono nominati per un periodo di sei anni rinnovabile. Lo Stato che li ha designati non può porre fine alle loro funzioni in corso di mandato. In caso di decesso, di dimissioni, o di impedimento constatato dal Bureau, lo Stato interessato procede alla nomina di un nuovo conciliatore; la durata del mandato del nuovo conciliatore corrisponde a quella residua del mandato del predecessore.

4. Alla fine del loro mandato i conciliatori continuano ad occuparsi delle controversie loro sottoposte.

5. I nomi dei conciliatori sono notificati al Cancelliere, il quale li inserisce in un elenco che viene comunicato al Segretariato CSCE per essere trasmesso agli Stati partecipanti alla CSCE.

Articolo 4 Nomina degli Arbitri

1. Ciascuno Stato parte della presente Convenzione nomina, entro i due mesi successivi alla sua entrata in vigore, un arbitro e un supplente che possono avere la cittadinanza dello Stato che effettua la nomina o quella di un qualsiasi altro Stato partecipante alla CSCE. Uno Stato che aderisce alla presente Convenzione dopo la sua entrata in vigore nomina il proprio arbitro e il supplente entro i due mesi successivi all'entrata in vigore, nei suoi confronti, della presente Convenzione.

2. Gli arbitri e i loro supplenti devono avere i requisiti necessari per l'esercizio, nei loro rispettivi paesi, delle più alte funzioni giurisdizionali o essere giureconsulti in possesso di competenza notoria nel campo del diritto internazionale.

3. Gli arbitri e i loro supplenti sono nominati per un periodo di sei anni rinnovabile una volta. Lo Stato parte che effettua la nomina non può porre termine alle funzioni degli arbitri o dei supplenti in corso di mandato. In caso di decesso, di dimissioni o d'impedimento, constatato dal Bureau, l'arbitro è sostituito dal suo supplente.

4. In caso di decesso o di dimissioni di un arbitro e del suo supplente, o di altro impedimento riguardante entrambi, dopo che l'impedimento sia stato accertato dal Bureau, si procede a nuove nomine conformemente al paragrafo 1. Il nuovo arbitro e il suo supplente completano il mandato dei loro predecessori.
5. Il Regolamento della Corte può prevedere un rinnovo parziale degli arbitri e dei loro supplenti.
6. Alla scadenza del loro mandato gli arbitri continuano a occuparsi dei procedimenti di cui sono stati investiti.
7. I nomi degli arbitri sono notificati al Cancelliere, il quale li inserisce in un elenco che viene comunicato al Segretariato CSCE per essere trasmesso agli Stati partecipanti alla CSCE.

Articolo 5 Indipendenza dei Membri della Corte e del Cancelliere

I conciliatori, gli arbitri e il Cancelliere esercitano le loro funzioni in piena indipendenza. Prima di assumere il loro incarico, essi si impegnano con una dichiarazione ad esercitare le loro attribuzioni con imparzialità e secondo coscienza.

Articolo 6 Privilegi e Immunità

I conciliatori, gli arbitri, il Cancelliere, gli agenti e i consiglieri delle parti di una controversia godono, nell'esercizio delle loro funzioni sul territorio degli Stati parte della presente Convenzione, dei privilegi e delle immunità concessi alle persone collegate con la Corte Internazionale di Giustizia.

Articolo 7 Bureau della Corte

1. Il Bureau della Corte è composto da un Presidente, un Vice Presidente e tre altri membri.
2. Il Presidente della Corte è eletto dai membri della Corte fra i membri stessi. Il Presidente presiede il Bureau.
3. All'interno dei rispettivi collegi, i conciliatori e gli arbitri eleggono, per ciascun collegio, due membri del Bureau e i rispettivi supplenti.
4. Il Bureau elegge, fra i propri membri, il proprio Vice Presidente. Il Vice Presidente è un conciliatore se il Presidente è un arbitro; è un arbitro se il Presidente è un conciliatore.
5. Il Regolamento della Corte stabilisce le modalità di elezione del Presidente nonché degli altri membri del Bureau e dei loro supplenti.

Articolo 8 Procedimento per la Presa di decisioni

1. Le decisioni della Corte sono adottate a maggioranza dei membri che partecipano alla votazione. Coloro che si astengono non sono considerati partecipanti alla votazione.

2. Le decisioni del Bureau sono adottate a maggioranza dei voti dei membri che lo compongono.
3. Le decisioni delle Commissioni di Conciliazione e dei Tribunali Arbitrali sono adottate a maggioranza dei voti dei membri che li compongono, i quali non possono astenersi dal voto.
4. In caso di parità di voti, prevale il voto del funzionario che presiede.

Articolo 9 Cancelliere

La Corte nomina il proprio Cancelliere e può provvedere alla nomina dei funzionari che possano rendersi necessari. Lo Statuto del personale della Cancelleria è elaborato dal Bureau e adottato dagli Stati parte della presente Convenzione.

Articolo 10 Sede

1. La sede della Corte è a Ginevra.
2. Su richiesta delle parti della controversia e con l'accordo del Bureau, una Commissione di Conciliazione o un Tribunale Arbitrale possono riunirsi in un luogo diverso dalla sede.

Articolo 11 Regolamento della Corte

1. La Corte adotta il proprio Regolamento che è soggetto all'approvazione degli Stati parte della presente Convenzione.
2. Il Regolamento della Corte stabilisce, in particolare, le regole di procedura applicabili dalle Commissioni di Conciliazione e dai Tribunali Arbitrali costituiti in applicazione della presente Convenzione. Il Regolamento precisa quali fra tali regole non sono derogabili dalle parti della controversia mediante accordo.

Articolo 12 Lingue di Lavoro

Il Regolamento della Corte stabilisce le regole applicabili all'uso delle lingue.

Articolo 13 Protocollo Finanziario

Senza pregiudizio per le disposizioni dell'Articolo 17, tutte le spese della Corte sono sostenute dagli Stati parte della presente Convenzione. Le disposizioni per il calcolo delle spese, per l'elaborazione e l'approvazione del bilancio annuale della Corte, per la ripartizione delle spese fra gli Stati parte della presente Convenzione, per la revisione delle spese della Corte e per le questioni relative, sono contenute in un Protocollo Finanziario che dovrà essere adottato dal Comitato degli Alti Funzionari. Dal momento in cui aderisce alla presente Convenzione, uno Stato è vincolato a tale Protocollo.

Articolo 14 Rapporto periodico

Il Bureau presenta annualmente al Consiglio della CSCE tramite il Comitato degli Alti Funzionari un rapporto sulle attività svolte conformemente alla presente Convenzione.

Articolo 15 Comunicazioni delle Domande di Conciliazione o di Arbitrato

Il Cancelliere della Corte informa il Segretariato della CSCE di tutte le domande di conciliazione o di arbitrato affinché siano immediatamente trasmesse agli Stati partecipanti alla CSCE.

Articolo 16 Atteggiamento delle parti – Misure cautelari

1. Durante il procedimento le parti della controversia si astengono da qualsiasi azione che rischi di aggravare la situazione o di rendere più difficile o di impedire la soluzione della controversia.
2. La Commissione di Conciliazione può attirare l'attenzione delle parti della controversia che le viene sottoposta sulle misure che queste potrebbero adottare per impedire che la controversia si aggravi o che la sua soluzione sia resa più difficile.
3. Il Tribunale Arbitrale istituito per esaminare una controversia può indicare le misure cautelari che le parti della controversia dovrebbero adottare conformemente alle disposizioni contenute nell'Articolo 26, paragrafo 4.

Articolo 17 Spese del procedimento

Le spese incorse per il procedimento restano a carico delle parti in controversia e di quelle intervenienti.

Capitolo II: Competenza**Articolo 18** Competenza della Commissione e del Tribunale

1. Ciascuno Stato parte della presente Convenzione può sottoporre a una Commissione di Conciliazione qualsiasi controversia con un altro Stato parte, che non sia stata risolta in un tempo ragionevole mediante negoziato.
2. Una controversia può essere sottoposta a un Tribunale Arbitrale secondo le condizioni previste all'Articolo 26.

Articolo 19 Salvaguardia dei procedimenti di soluzione preesistenti

1. La Commissione di Conciliazione o il Tribunale Arbitrale istituiti per una controversia non intraprendono ulteriori azioni nei casi in cui:
 - a) Prima di essere sottoposta alla Commissione o al Tribunale, la controversia sia stata sottoposta ad una corte o a un tribunale di cui le parti in causa

hanno l'obbligo giuridico di accettare la competenza per quanto riguarda la controversia, o se tale organo si sia già pronunciato nel merito della controversia;

- b) Le parti in lite abbiano in precedenza accettato la competenza esclusiva di un organo giurisdizionale, diverso da un Tribunale quale previsto dalla presente Convenzione, che abbia competenza per decidere, con effetti vincolanti, sulla controversia ad esso sottoposta o se le parti in lite hanno deciso di ricercare la soluzione della controversia esclusivamente mediante altri mezzi.
2. La Commissione di Conciliazione istituita per una controversia non intraprende ulteriori azioni qualora, anche dopo essere stata attivata, una delle parti o tutte le parti sottopongano la controversia ad una corte o a un tribunale di cui le parti in lite hanno l'obbligo giuridico di accettare la competenza per quanto riguarda la controversia.
 3. La Commissione di Conciliazione evita di intervenire qualora sia stato adito un altro organo avente competenza per formulare proposte sulla medesima controversia. Se gli sforzi precedenti non conducono a una soluzione della controversia, la Commissione riprende i propri lavori su richiesta delle parti o di una delle parti in lite, senza pregiudizio per le disposizioni dell'Articolo 26, paragrafo 1.
 4. Uno Stato, al momento della firma, della ratifica o dell'adesione alla presente Convenzione, può avanzare una riserva per assicurare la compatibilità del meccanismo di soluzione delle controversie istituito dalla presente Convenzione con altri procedimenti di soluzione delle controversie risultanti da impegni internazionali applicabili a tale Stato.
 5. Se, in qualsiasi momento, le parti pervengono a una soluzione della loro controversia, la Commissione o il Tribunale stralciano la controversia dal ruolo, al ricevimento di una conferma scritta da tutte le parti in causa di aver conseguito una soluzione della controversia.
 6. In caso di disaccordo fra le parti della controversia circa la competenza della Commissione o del Tribunale, la questione viene decisa dalla Commissione o dal Tribunale.

Capitolo III: Conciliazione

Articolo 20 Domanda di Costituzione di una Commissione di Conciliazione

1. Qualsiasi Stato parte della presente Convenzione può presentare al Cancelliere una domanda di costituzione di una Commissione di Conciliazione per una controversia fra esso e uno o più altri Stati parte. Due o più Stati parte possono altresì presentare congiuntamente una domanda al Cancelliere.
2. La costituzione di una Commissione di Conciliazione può anche essere richiesta mediante accordo tra due o più Stati parte ovvero fra uno o più Stati

parte e uno o più altri Stati partecipanti alla CSCE. L'accordo sarà notificato al Cancelliere.

Articolo 21 Costituzione della Commissione di Conciliazione

1. Ciascuna parte della controversia designa, dall'elenco dei conciliatori istituito conformemente all'Articolo 3, un conciliatore perché faccia parte della Commissione.
2. Qualora più di due Stati siano parte della stessa controversia, gli Stati che dichiarano gli stessi interessi possono concordare di designare un unico conciliatore. Qualora non concordino in tal senso, ciascuno dei due gruppi di contendenti designa un pari numero di conciliatori fino a un numero massimo deciso dal Bureau.
3. Ciascuno Stato parte di una controversia sottoposta a una Commissione di Conciliazione e che non abbia aderito alla presente Convenzione può designare, o dall'elenco dei conciliatori istituito conformemente all'Articolo 3, o fra persone che abbiano la cittadinanza di uno Stato partecipante alla CSCE, una persona perché questa faccia parte della Commissione. In questo caso, tale persona, ai fini dell'esame della controversia, gode dei medesimi diritti e ha i medesimi doveri degli altri membri della Commissione. Essa esercita le proprie funzioni in piena indipendenza e, prima di insediarsi nella Commissione, rende la dichiarazione prevista all'Articolo 5.
4. Al ricevimento della domanda o dell'accordo mediante il quale le parti di una controversia richiedono la costituzione di una Commissione di Conciliazione, il Presidente della Corte consulta le parti della controversia in merito alla composizione del resto della Commissione.
5. Il Bureau nomina tre ulteriori conciliatori perché facciano parte della Commissione. Tale numero può essere aumentato o ridotto dal Bureau, purché rimanga dispari. I membri del Bureau e i loro supplenti, che figurano nell'elenco dei conciliatori, possono essere designati per fare parte della Commissione.
6. La Commissione elegge il proprio Presidente fra i membri designati dal Bureau.
7. Il Regolamento della Corte stabilisce le regole applicabili nei casi di ricusazione, di impedimento o di rifiuto di uno dei membri di far parte della Commissione verificatisi all'inizio o nel corso della procedura.
8. Qualsiasi questione relativa all'applicazione del presente articolo sarà decisa dal Bureau quale questione preliminare.

Articolo 22 Procedura per la Costituzione di una Commissione di Conciliazione

1. Se la costituzione di una Commissione di Conciliazione è richiesta mediante domanda, nella domanda sono indicati l'oggetto della controversia, la parte o

le parti contro cui essa è diretta, il nome o i nomi dei conciliatori che lo Stato richiedente o gli Stati richiedenti designano per far parte della Commissione. La domanda indica anche sommariamente i procedimenti di soluzione ai quali si è fatto precedentemente ricorso.

2. Al ricevimento di una domanda, il Cancelliere la notifica all'altra o alle altre parti della controversia indicate nella domanda. Entro un periodo di quindici giorni dalla notifica, l'altra o le altre parti della controversia designano il conciliatore o i conciliatori di loro scelta in seno alla Commissione. Qualora entro tale periodo una o più parti della controversia non abbiano designato il membro o i membri della Commissione che spetta loro di designare, il Bureau nomina l'appropriato numero di conciliatori. Tale nomina è effettuata fra i conciliatori designati conformemente all'Articolo 3 dalla parte o da ciascuna delle parti coinvolte o, qualora tali parti non abbiano ancora designato i conciliatori, fra gli altri conciliatori non designati dall'altra o dalle altre parti della controversia.

3. Se la costituzione di una Commissione di Conciliazione è richiesta mediante accordo, nell'accordo è indicato l'oggetto della controversia. Se non vi è accordo, in tutto o in parte, per quanto riguarda l'oggetto della controversia, ciascuna parte in causa può definire la propria posizione rispetto a tale oggetto.

4. Contemporaneamente alla domanda di costituzione di una Commissione di Conciliazione mediante accordo, ciascuna parte notifica al Cancelliere il nome del conciliatore o dei conciliatori che essa ha designato per fare parte della Commissione.

Articolo 23 Procedura di Conciliazione

1. La procedura di conciliazione è confidenziale e si svolge in contraddittorio. Senza pregiudizio per le disposizioni contenute negli Articoli 10 e 11 e per il Regolamento della Corte, la Commissione di Conciliazione determina la procedura dopo consultazione con le parti della controversia.

2. Se le parti della controversia convengono in tal senso, la Commissione di Conciliazione può invitare qualsiasi Stato parte della presente Convenzione avente interesse alla soluzione della controversia a partecipare alla procedura.

Articolo 24 Obiettivo della Conciliazione

La Commissione di Conciliazione aiuta le parti della controversia a trovare una soluzione, conformemente al diritto internazionale e ai loro impegni CSCE.

Articolo 25 Esito della Conciliazione

1. Se, nel corso della procedura, le parti della controversia pervengono, con l'aiuto della Commissione di Conciliazione, a una soluzione accettabile da entrambe, esse ne consegnano i termini in un verbale di conclusione firmato dai loro rappresentanti e dai membri della Commissione. La firma di tale docu-

mento pone termine alla procedura. Il Consiglio della CSCE è informato dell'esito positivo della conciliazione tramite il Comitato degli Alti Funzionari.

2. Qualora la Commissione di Conciliazione ritenga che tutti gli aspetti della controversia e tutte le possibilità di soluzione siano stati esaminati, essa elabora un rapporto finale. Tale rapporto contiene le proposte della Commissione per facilitare un regolamento amichevole della controversia.

3. Il rapporto dalla Commissione di Conciliazione è notificato alle parti della controversia, le quali dispongono di un termine di trenta giorni per esaminarlo e comunicare al Presidente della Commissione se esse sono in grado di accettare la soluzione proposta.

4. Se una parte della controversia non accetta la soluzione proposta, l'altra o le altre parti non sono più vincolate dalla loro accettazione.

5. Se nel termine fissato al paragrafo 3 le parti della controversia non hanno accettato la soluzione proposta, il rapporto è trasmesso al Consiglio della CSCE tramite il Comitato degli Alti Funzionari.

6. Viene inoltre elaborato un rapporto che prevede l'immediata notifica al Consiglio della CSCE, tramite il Comitato degli Alti Funzionari, di casi in cui una parte si renda contumace o abbandoni una procedura di conciliazione dopo il suo inizio.

Capitolo IV: Arbitrato

Articolo 26 Domanda di Costituzione di un Tribunale Arbitrale

1. Una domanda di arbitrato può essere formulata in qualsiasi momento mediante accordo fra due o più Stati parte della presente Convenzione o fra uno o più Stati parte della presente Convenzione e uno o più altri Stati partecipanti alla CSCE.

2. Gli Stati parte della presente Convenzione possono in ogni momento, mediante notifica indirizzata al Depositario, dichiarare di riconoscere come obbligatoria ipso facto e senza speciale convenzione la giurisdizione di un Tribunale Arbitrale a condizione di reciprocità. La dichiarazione di cui sopra può esser fatta senza limiti di durata o per un periodo determinato; essa può riguardare tutte le controversie o escludere le controversie riguardanti questioni concernenti l'integrità territoriale, la difesa nazionale, titoli di sovranità sul territorio nazionale o pretese confliggenti riguardo la giurisdizione su altre aree.

3. Una domanda d'arbitrato contro uno Stato parte della presente Convenzione che abbia reso la dichiarazione prevista al paragrafo 2 può essere formulata mediante ricorso inviato al Cancelliere soltanto dopo un periodo di trenta giorni dalla trasmissione al Consiglio della CSCE del rapporto della Commissione di Conciliazione che si è occupata della controversia, conformemente alle disposizioni dell'Articolo 25, paragrafo 5.

4. Dopo che una controversia è stata sottoposta a un Tribunale Arbitrale conformemente al presente Articolo, questo può indicare, autonomamente o a richiesta di una o di tutte le parti della controversia, le misure cautelari che dovrebbero esser adottate dalle parti della controversia per impedire che la controversia si aggravi, che la sua soluzione sia resa più difficile o, ancora, che la sentenza a venire del Tribunale rischi di essere inapplicabile in ragione dell'atteggiamento delle parti o di una delle parti della controversia.

Articolo 27 Attivazione del Tribunale Arbitrale

1. Se una domanda d'arbitrato è formulata mediante accordo, tale accordo precisa l'oggetto della controversia. Se non vi è accordo, in tutto o in parte, riguardante l'oggetto della controversia, ciascuna parte in causa può definire la propria posizione rispetto a tale oggetto.

2. Se una domanda d'arbitrato è formulata mediante ricorso, il ricorso precisa l'oggetto della controversia, lo Stato o gli Stati parte della presente Convenzione contro cui il ricorso è diretto, e i principali elementi di fatto e di diritto sui quali esso è fondato. Al momento del ricevimento del ricorso, il Cancelliere lo notifica all'altro o agli altri Stati parte cui fa menzione il ricorso.

Articolo 28 Costituzione del Tribunale Arbitrale

1. Quando è presentata una domanda di arbitrato, viene costituito un Tribunale Arbitrale.

2. Gli arbitri nominati dalle parti della controversia conformemente all'Articolo 4 sono membri di diritto del Tribunale. Qualora più di due Stati siano parte della medesima controversia, gli Stati che dichiarano gli stessi interessi possono concordare di designare un unico arbitro.

3. Il Bureau designa, fra gli arbitri, un numero di membri in seno al Tribunale superiore di almeno un'unità a quello dei membri di diritto. I componenti del Bureau e i loro supplenti che figurano nell'elenco degli arbitri possono essere nominati membri del Tribunale.

4. In caso d'impedimento di un membro di diritto o se questi si è anteriormente occupato, a qualsiasi titolo, della questione formante oggetto della controversia sottoposta al Tribunale, tale membro viene sostituito dal suo supplente. Se il supplente si trova nella medesima situazione, lo Stato interessato procede alla nomina di un membro del Tribunale ai fini dell'esame della controversia, conformemente alle modalità previste al paragrafo 5. In caso di dubbi sulla capacità di un membro o del suo supplente di far parte del Tribunale, il Bureau decide.

5. Qualsiasi Stato che sia parte di una controversia sottoposta a un Tribunale Arbitrale e che non sia parte della presente Convenzione può scegliere, dall'elenco degli arbitri redatto secondo l'Articolo 4 o fra altre personalità che abbiano la cittadinanza di uno Stato partecipante alla CSCE, una personalità perché questa faccia parte del Tribunale. In tal caso questa persona, che deve soddi-

sfare le condizioni previste all'Articolo 4, paragrafo 2, gode, ai fini dell'esame della controversia, dei medesimi diritti e ha i medesimi obblighi degli altri membri del Tribunale. Essa esercita le proprie funzioni in piena indipendenza e, prima di insediarsi nel Tribunale, rende la dichiarazione prevista all'Articolo 5.

6. Il Tribunale nomina il proprio Presidente fra i membri designati dal Bureau.

7. In caso d'impedimento, nel corso della procedura, di uno dei membri del Tribunale nominati dal Bureau, non si procede alla sua sostituzione salvo nell'ipotesi in cui il numero dei membri designati dal Bureau diventi inferiore a quello dei membri di diritto o designati dalle parti della controversia, conformemente al paragrafo 5. In tal caso, uno o più nuovi membri sono designati dal Bureau in applicazione dei paragrafi 3 e 4 del presente Articolo. Nel caso di nomina di uno o più nuovi membri, non si procede all'elezione di un nuovo Presidente a meno che il membro impossibilitato non sia il Presidente del Tribunale.

Articolo 29 Procedura di Arbitrato

1. La procedura di arbitrato si svolge in contraddittorio e deve essere conforme ai principi di un processo equo. La procedura comporta una fase scritta e una fase orale.

2. Il Tribunale Arbitrale dispone, nei confronti delle parti della controversia, dei poteri istruttori e d'inchiesta che gli sono necessari per svolgere la propria missione.

3. Ciascuno Stato partecipante alla CSCE che ritenga di avere un particolare interesse giuridico suscettibile di essere chiamato in causa dalla decisione del Tribunale può inviare al Cancelliere una domanda d'intervento entro quindici giorni dalla trasmissione della notifica da parte del Segretariato CSCE, come previsto all'Articolo 15. Tale domanda è trasmessa immediatamente alle parti della controversia ed al Tribunale costituito per esaminare la controversia.

4. Se lo Stato interveniente dimostra l'esistenza di un tale interesse, il Tribunale autorizza lo Stato a partecipare alla procedura nei limiti necessari alla protezione di tale interesse. La parte pertinente della decisione del Tribunale vincola lo Stato interveniente.

5. Le parti della controversia dispongono di un periodo di trenta giorni per far pervenire al Tribunale le loro osservazioni sulla domanda d'intervento. Il Tribunale si pronuncia sull'ammissibilità di tale domanda.

6. I dibattiti dinanzi al Tribunale si svolgono a porte chiuse, salvo decisione contraria del Tribunale resa a domanda delle parti della controversia.

7. In caso di contumacia di una o più parti della controversia, l'altra o le altre parti della controversia possono domandare al Tribunale di accogliere le sue o le loro conclusioni. In tal caso il Tribunale decide dopo avere accertato la propria competenza e la fondatezza della domanda della o delle parti che partecipano al processo.

Articolo 30 Funzione del Tribunale Arbitrale

Compito del Tribunale Arbitrale è di decidere, conformemente al diritto internazionale, le controversie ad esso sottoposte. La presente disposizione non pregiudica la facoltà del Tribunale di decidere, se le parti della controversia sono d'accordo, *ex aequo et bono*.

Articolo 31 Sentenza Arbitrale

1. La sentenza del Tribunale Arbitrale è motivata. Se essa non rispecchia, in tutto o in parte, l'opinione unanime dei membri del Tribunale Arbitrale, questi possono allegarvi un esposto con la loro opinione individuale o dissidente.

2. Senza pregiudizio per l'Articolo 29, paragrafo 4, la sentenza del Tribunale è obbligatoria soltanto per le parti della controversia e nel caso che è stato deciso.

3. La sentenza è definitiva e senza appello. Tuttavia, le parti della controversia o una di esse possono domandare al Tribunale di procedere all'interpretazione della sentenza relativamente al suo significato o alla sua portata. Se non altrimenti concordato dalle parti della controversia, tale richiesta dovrà essere avanzata al più tardi entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza. Il Tribunale procederà a tale interpretazione nel più breve tempo possibile dopo avere preso conoscenza delle osservazioni delle parti della controversia.

4. La domanda di revisione della sentenza non può essere presentata che a causa della scoperta di un fatto tale da esercitare un'influenza decisiva e che, prima dell'emissione della sentenza, fosse ignoto al Tribunale e alla parte o alle parti della controversia che domandano la revisione. La domanda di revisione deve essere presentata al più tardi entro sei mesi della scoperta del nuovo fatto. Nessuna domanda di revisione potrà essere presentata dopo un periodo di dieci anni dalla data della sentenza.

5. Nella misura del possibile l'esame della domanda di interpretazione o di revisione è effettuato dal Tribunale che ha reso la sentenza. Se il Bureau constata che ciò è impossibile, esso provvede alla costituzione di un nuovo Tribunale conformemente alle disposizioni dell'Articolo 28.

Articolo 32 Pubblicazione della Sentenza Arbitrale

La sentenza è resa pubblica a cura del Cancelliere. Copia certificata conforme della sentenza viene trasmessa alle parti della controversia e al Consiglio della CSCE mediante il Comitato degli Alti Funzionari.

Capitolo V: Disposizioni finali**Articolo 33** Firma ed entrata in vigore

1. La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati partecipanti alla CSCE, presso il Governo della Svezia, fino al 31 marzo 1993. Essa sarà sottoposta a ratifica.

2. Gli Stati partecipanti alla CSCE che non abbiano firmato la presente Convenzione vi possono aderire successivamente.
3. La presente Convenzione entrerà in vigore due mesi dopo il deposito del dodicesimo strumento di ratifica o di adesione.
4. Per gli Stati che ratificheranno o aderiranno alla presente Convenzione dopo il deposito del dodicesimo strumento di ratifica o di adesione, la Convenzione entrerà in vigore due mesi dopo il deposito di tale strumento di ratifica o di adesione.
5. Il Governo della Svezia assicurerà le funzioni di depositario della presente Convenzione.

Articolo 34 Riserve

La presente Convenzione non può essere oggetto di alcuna riserva che essa non autorizzi espressamente.

Articolo 35 Emendamenti

1. Gli emendamenti alla presente Convenzione devono essere adottati conformemente ai seguenti paragrafi.
2. Gli emendamenti alla presente Convenzione possono essere proposti da qualsiasi Stato parte di essa, e sono comunicati dal Depositario al Segretariato CSCE per la trasmissione agli Stati partecipanti alla CSCE.
3. Se il Consiglio della CSCE adotta il testo dell'emendamento proposto, il testo è inoltrato dal Depositario agli Stati parte della presente Convenzione per l'accettazione conformemente ai loro rispettivi procedimenti costituzionali.
4. Qualsiasi emendamento entra in vigore il trentesimo giorno dopo che tutti gli Stati parte della presente Convenzione hanno comunicato al Depositario di accettare tale emendamento.

Articolo 36 Denuncia

1. Qualsiasi Stato parte della presente Convenzione può, in qualsiasi momento, denunciare la presente Convenzione mediante notifica indirizzata al Depositario.
2. Tale denuncia ha effetto un anno dopo la data del ricevimento della notifica da parte del Depositario.
3. La presente Convenzione, tuttavia, continua ad applicarsi alla parte denunciante per quanto riguarda i procedimenti in corso al momento dell'entrata in vigore della denuncia. Tali procedimenti proseguono fino alla loro conclusione.

Articolo 37 Notifiche e comunicazioni

Le notifiche e le comunicazioni che devono essere effettuate dal Depositario sono trasmesse al Cancelliere e al Segretariato CSCE per il successivo inoltramento agli Stati partecipanti alla CSCE.

Articolo 38 Stati non Parte

Conformemente al diritto internazionale, si conferma che nulla nella presente Convenzione può essere interpretato al fine di imporre qualsiasi obbligo o impegno agli Stati partecipanti alla CSCE che non sono parte della presente Convenzione, se non espressamente previsto ed espressamente accettato da tali Stati per iscritto.

Articolo 39 Disposizioni transitorie

1. La Corte procede, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente Convenzione, all'elezione del Bureau, all'adozione del suo regolamento e alla nomina del Cancelliere conformemente alle disposizioni degli Articoli 7, 9 e 11. Il Governo che ospita la Corte, in collaborazione con il Depositario, provvederà ai necessari adempimenti.

2. Sino alla nomina del Cancelliere, le sue funzioni ai sensi dell'Articolo 3 paragrafo 5 e dell'Articolo 4 paragrafo 7 saranno esercitate dal Depositario.

Fatto a Stoccolma, il 15 dicembre 1992 nelle lingue francese, inglese, italiana, russa, spagnola, tedesca, i sei testi facenti ugualmente fede.

Seguono le firme

Protocollo finanziario definito conformemente all'articolo 13 della Convenzione relativa alla conciliazione e all'arbitrato nel quadro della CSCE

Articolo 1 Spese della Corte

1. Tutte le spese della Corte istituita dalla Convenzione relativa alla Conciliazione e all'Arbitrato nel quadro della CSCE (d'ora in poi denominata «la Convenzione») saranno sostenute dagli Stati parte della Convenzione, le spese dei conciliatori e degli arbitri saranno considerate spese della Corte.
2. Gli obblighi dello Stato ospitante per quanto riguarda le spese relative ai locali e al mobilio utilizzati dalla Corte, la loro manutenzione, assicurazione e sicurezza, nonché ai servizi, saranno precisati in uno scambio di lettere fra la Corte, agente con il consenso e per conto degli Stati parte della Convenzione e lo Stato ospitante.

Articolo 2 Contributi al bilancio della Corte

1. I contributi al bilancio della Corte saranno suddivisi fra gli Stati parte della Convenzione secondo la scala di ripartizione applicabile nell'ambito della CSCE, adattata al fine di tener conto della differenza numerica fra gli Stati partecipanti alla CSCE e gli Stati parte della Convenzione.
2. Qualora uno Stato ratifichi la Convenzione o vi aderisca dopo la sua entrata in vigore, il suo contributo relativo all'anno finanziario in corso sarà pari ad un dodicesimo della sua quota della scala di ripartizione adattata, come determinata conformemente al paragrafo 1 del presente Articolo, per ciascun mese intero di tale anno finanziario a partire dalla data dell'entrata in vigore della Convenzione nei confronti di detto Stato.
3. Qualora uno Stato non parte della Convenzione sottoponga una controversia alla Corte conformemente alle disposizioni dell'Articolo 20, paragrafo 2, o dell'Articolo 26, paragrafo 1 della Convenzione, esso contribuirà al finanziamento del bilancio della Corte, per la durata della procedura, come se fosse parte della Convenzione.

Per l'applicazione del presente paragrafo, la conciliazione ha inizio il giorno in cui il Cancelliere riceve comunicazione dell'accordo delle parti di costituire una Commissione e ha termine il giorno in cui la Commissione notifica il proprio rapporto alle parti. Qualora una parte abbandoni la procedura, tale procedura si conclude il giorno della notifica del rapporto di cui all'Articolo 25, paragrafo 6 della Convenzione. La procedura di arbitrato ha inizio il giorno in cui il Cancelliere riceve comunicazione dell'accordo delle parti di costituire un Tribunale e ha termine il giorno in cui il Tribunale emette la propria sentenza.

Articolo 3 Anno finanziario e bilancio

1. L'anno finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.
2. Il Cancelliere, agendo d'intesa con il *Bureau* della Corte, elaborerà ogni anno una proposta di bilancio per la Corte. La proposta di bilancio per il successivo anno finanziario sarà sottoposta agli Stati parte della Convenzione entro il 15 settembre.
3. Il bilancio sarà approvato dai rappresentanti degli Stati parte della Convenzione. L'esame e l'approvazione del bilancio avranno luogo a Vienna a meno che gli Stati parte della Convenzione non concordino altrimenti. Dopo l'approvazione del bilancio per l'anno finanziario, il Cancelliere chiederà agli Stati parte della Convenzione di versare i loro contributi.

Qualora il bilancio non sia approvato entro il 31 dicembre, la Corte opererà sulla base del bilancio precedente e, senza pregiudizio per successive modifiche, il Cancelliere chiederà agli Stati parte della Convenzione di versare i loro contributi conformemente a tale bilancio.

Il Cancelliere chiederà agli Stati parte della Convenzione di rendere disponibile il cinquanta per cento dei loro contributi il 1° gennaio e il rimanente cinquanta per cento il 1° aprile.

4. Salvo decisione contraria dei rappresentanti degli Stati parte della Convenzione, il bilancio sarà espresso in franchi svizzeri e i contributi degli Stati saranno versati in tale valuta.
5. Uno Stato che ratifichi la Convenzione o vi aderisca dopo la sua entrata in vigore verserà il suo primo contributo al bilancio entro due mesi dalla richiesta del Cancelliere.
6. Gli Stati che, senza essere parte della Convenzione, abbiano sottoposto una controversia alla Corte, verseranno il loro contributo entro due mesi dalla richiesta del Cancelliere.
7. L'anno in cui la Convenzione entra in vigore, gli Stati parte della Convenzione verseranno il proprio contributo al bilancio entro due mesi dalla data di deposito del dodicesimo strumento di ratifica della Convenzione. Tale bilancio in via preliminare è fissato in 250 000 franchi svizzeri.

Articolo 4 Obblighi, pagamenti e bilancio riveduto

1. Il bilancio approvato costituirà per il Cancelliere, sotto la responsabilità del *Bureau* della Corte, autorizzazione a contrarre impegni e a procedere ai pagamenti fino agli importi e per i fini approvati.
2. Il Cancelliere, sotto la responsabilità del *Bureau* della Corte, è autorizzato a effettuare storni tra voci e sotto-voci sino al 15 per cento delle voci/sotto-voci. Tutti questi storni devono essere resi noti dal Cancelliere in coincidenza con il rapporto finanziario di cui all'Articolo 10 del presente Protocollo.

3. Gli impegni cui non si sia fatto fronte entro la fine di un anno finanziario saranno riportati al successivo anno finanziario.
4. Se lo richiedono le circostanze e a seguito di attento esame delle risorse disponibili al fine di individuare possibili economie, il Cancelliere è autorizzato a presentare un bilancio riveduto che potrà comportare richieste di stanziamenti supplementari da sottoporre all'approvazione dei rappresentanti degli Stati parte della Convenzione.
5. Eventuali residui di bilancio per un determinato anno finanziario saranno dedotti dai contributi fissati per l'anno finanziario successivo a quello in cui i conti sono stati approvati dai rappresentanti degli Stati parte della Convenzione. Eventuali disavanzi saranno imputati all'anno finanziario successivo, a meno che i rappresentanti degli Stati parte della Convenzione non decidano il versamento di contributi supplementari.

Articolo 5 Fondo capitale d'esercizio

Un fondo capitale d'esercizio potrà essere stabilito qualora gli Stati parte della Convenzione lo ritengano necessario. Tale fondo sarà finanziato dagli Stati parte della Convenzione.

Articolo 6 Indennità e onorari simbolici anticipati

1. I membri del *Bureau* della Corte, delle Commissioni di Conciliazione e dei Tribunali Arbitrali percepiranno un'indennità giornaliera, per ciascun giorno di esercizio delle loro funzioni.
2. I membri del *Bureau* della Corte percepiranno inoltre un onorario simbolico anticipato annuo.
3. L'indennità giornaliera e l'onorario simbolico anticipato annuo saranno stabiliti dai rappresentanti degli Stati parte della Convenzione.

Articolo 7 Stipendi, previdenza sociale e pensioni

1. Il Cancelliere e tutti gli altri membri della Cancelleria nominati conformemente all'Articolo 9 della Convenzione percepiranno uno stipendio che sarà stabilito dai rappresentanti degli Stati parte della Convenzione.
2. Il personale della Cancelleria sarà limitato allo stretto necessario per assicurare il funzionamento della Corte.
3. I rappresentanti degli Stati parte della Convenzione garantiranno che il Cancelliere e il personale della Cancelleria godano di un sistema di previdenza sociale e di un trattamento di quiescenza adeguati.

Articolo 8 Spese di viaggio

1. Ai membri del *Bureau* della Corte, delle Commissioni di Conciliazione e dei Tribunali Arbitrali nonché al Cancelliere e al personale della Cancelleria saran-

no rimborsate le spese di viaggio assolutamente necessarie per l'esercizio delle loro funzioni.

2. Le spese di viaggio comprenderanno le effettive spese di trasporto, ivi comprese le spese normalmente connesse con il trasporto, e un'indennità di trasferta giornaliera in sostituzione delle spese di sussistenza che coprirà tutti i costi di vitto, alloggio, servizi, mance e altre spese personali. L'indennità di trasferta giornaliera sarà stabilita dai rappresentanti degli Stati parte della Convenzione.

Articolo 9 RegISTRAZIONI e contabilità

1. Il Cancelliere, sotto l'autorità del *Bureau* della Corte, assicurerà che siano tenute appropriate registrazioni e conti delle operazioni e che tutti i pagamenti siano debitamente autorizzati.

2. Il Cancelliere, sotto l'autorità del *Bureau* della Corte, presenterà agli Stati parte della Convenzione, non oltre il 1° marzo, un rapporto finanziario annuale che indichi, per l'anno finanziario precedente:

- a) le entrate e le uscite relative a tutti i conti;
- b) la situazione riguardo agli stanziamenti di bilancio;
- c) le attività e le passività finanziarie alla fine dell'anno finanziario.

Articolo 10 Revisione dei conti

1. I conti della Corte saranno controllati da due revisori, di diversa nazionalità, nominati per periodi rinnovabili di tre anni dai rappresentanti degli Stati parte della Convenzione.

Le persone che figurano o hanno figurato negli elenchi di conciliatori o di arbitri ovvero che hanno percepito un pagamento della Corte conformemente all'Articolo 7 del presente Protocollo non potranno essere revisori.

2. Le revisioni saranno effettuate su base annuale. I revisori controlleranno, in particolare, l'accuratezza dei libri contabili, lo stato patrimoniale e la contabilità. La contabilità sarà disponibile per la revisione e l'ispezione annuali non più tardi del 1° marzo.

3. Saranno effettuate le revisioni che i revisori considerino necessarie per attestare:

- a) che il rapporto finanziario annuale loro sottoposto sia esatto e conforme ai libri contabili e alle registrazioni della Corte,
- b) che le operazioni finanziarie registrate in tale rapporto siano state effettuate conformemente alle norme pertinenti, alle disposizioni di bilancio e ad altre direttive applicabili, e
- c) che i fondi in deposito e quelli in cassa siano rispettivamente verificati mediante documentazione pervenuta direttamente dai depositari o tramite riscontro diretto.

4. Il Cancelliere fornirà ai revisori l'assistenza e le facilitazioni necessarie per assolvere adeguatamente alle loro funzioni. I revisori avranno, in particolare, libero accesso ai libri contabili, alle registrazioni e ai documenti che, a loro avviso, siano necessari per la revisione.
5. I revisori elaboreranno annualmente una relazione che attesti i conti e presenti i commenti giustificati dalla revisione. Essi possono, in tale contesto, fare anche le osservazioni che ritengono necessarie riguardo l'efficienza delle procedure finanziarie, il sistema di contabilità e il controllo finanziario interno.
6. La relazione sarà presentata ai rappresentanti degli Stati parte della Convenzione entro quattro mesi dalla fine dell'anno finanziario cui si riferisce la contabilità. La relazione sarà prima trasmessa al Cancelliere, in modo che questi abbia almeno 15 giorni a disposizione per fornire le spiegazioni e le giustificazioni che possa ritenere necessarie.
7. Oltre alla revisione annuale, i revisori avranno libero accesso in qualsiasi momento per controllare i libri contabili, lo stato patrimoniale e la contabilità.
8. Sulla base della relazione dei revisori, i rappresentanti degli Stati parte della Convenzione manifesteranno la loro accettazione del rapporto finanziario annuale o intraprenderanno qualsiasi altra azione che possano ritenere appropriata.

Articolo 11 Conto speciale esborsi

1. Potrà essere istituito dagli Stati parte della Convenzione un conto speciale esborsi mirante a ridurre le spese di procedura per gli Stati parte di una controversia sottoposta alla Corte che abbiano difficoltà nel sostenere tali spese. Tale conto sarà finanziato da contributi volontari degli Stati parte della Convenzione.

2. Uno Stato parte di una controversia sottoposta alla Corte che desideri ricevere fondi dal conto speciale esborsi presenterà al Cancelliere una richiesta con preventivo dettagliato delle spese di procedura.

Il *Bureau* della Corte esaminerà la richiesta ed inoltrerà la propria raccomandazione ai rappresentanti degli Stati parte della Convenzione, i quali decideranno se accogliere tale richiesta e in quale misura.

Dopo l'esame della controversia, lo Stato che ha ricevuto fondi dal conto speciale esborsi invierà al Cancelliere, per l'esame da parte del *Bureau*, un rendiconto dettagliato delle spese di procedura effettivamente sostenute e procederà, qualora necessario, al rimborso delle somme in eccesso rispetto alle spese effettive.

Articolo 12 Processo decisionale

Tutte le decisioni degli Stati parte della Convenzione o dei loro rappresentanti ai sensi del presente Protocollo saranno adottate per *consensus*.

Articolo 13 Emendamenti

Gli emendamenti al presente Protocollo saranno adottati conformemente alle disposizioni dell'Articolo 35 della Convenzione. Il *Bureau* della Corte potrà inviare la propria opinione sugli emendamenti proposti al Segretario CSCE affinché sia trasmessa agli Stati partecipanti alla CSCE.

Il presente Protocollo, redatto nelle lingue francese, inglese, italiana, russa, spagnola, tedesca, i sei testi facenti ugualmente fede, adottato dal Comitato degli Alti Funzionari a Praga il 28 aprile 1993, conformemente all'Articolo 13 della Convenzione relativa alla Conciliazione e all'Arbitrato nel quadro della CSCE, è depositato presso il Governo della Svezia.

Seguono le firme

5928

Trattato di conciliazione e d'arbitrato tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Polonia

Concluso a Varsavia il 20 gennaio 1993

Il Consiglio federale svizzero,
e
il Governo della Repubblica di Polonia,

desiderosi di stringere viepiù i vincoli d'amicizia tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Polonia, nonché di favorire, nell'interesse della pace e della sicurezza in Europa e nel mondo, il perfezionamento delle procedure di soluzione pacifica, giusta ed equa delle controversie fra loro, hanno concluso il seguente Trattato:

A. Negoziati

Articolo 1

Le Parti contraenti si impegnano a risolvere le controversie fra loro mediante il negoziato. Se il negoziato non dà buon esito entro un anno dalla sua apertura, ogni Parte può sottoporre la controversia alla procedura di conciliazione descritta qui di seguito.

B. Conciliazione

Articolo 2

Ogni controversia che non ha potuto essere risolta mediante il negoziato nel termine menzionato all'articolo 1 può essere sottoposta da ciascuna Parte alla conciliazione per mezzo di una notifica scritta indirizzata all'altra Parte.

Articolo 3

La Commissione di conciliazione è così costituita:

- a) nella notifica scritta fatta conformemente all'articolo 2, la Parte che avvia la procedura di conciliazione designa un membro della Commissione, il quale può avere la cittadinanza di tale Parte;
- b) entro 60 giorni dal ricevimento di tale notifica, l'altra Parte designa un secondo membro, il quale può avere la cittadinanza di tale Parte;
- c) entro 90 giorni dalla designazione prevista alla lettera b), le Parti designano di comune accordo un terzo membro, che presiederà la Commissione;

¹⁾ Dal testo originale francese.

- d) ogni designazione non effettuata entro 150 giorni dal ricevimento della notifica scritta prevista all'articolo 2 è eseguita dal Segretario generale del Consiglio d'Europa tra cittadini di Stati terzi;
- e) in caso di decesso, dimissioni o impedimenti di un membro della Commissione si deve immediatamente procedere alla sua sostituzione seguendo il metodo previsto per la sua nomina.

Articolo 4

Una volta costituita, la Commissione di conciliazione può raccomandare alle Parti le misure cautelari che ritiene appropriate. Le Parti informano prontamente la Commissione delle disposizioni che hanno potuto prendere in vista dell'applicazione di tali misure.

Articolo 5

1. La Commissione di conciliazione fissa il luogo di riunione e la sua procedura, dopo aver consultato i rappresentanti delle Parti. Essa rispetta i principi dell'uguaglianza delle Parti e dello svolgimento in contraddittorio della procedura.
2. La Commissione può sospendere la procedura di conciliazione in qualsiasi momento e invitare le Parti a riprendere il negoziato tenendo conto, all'occorrenza, delle sue raccomandazioni.

Articolo 6

1. La Parti partecipano alla procedura e forniscono alla Commissione di conciliazione i documenti e le informazioni da essa richiesti.
2. L'assenza di una Parte non impedisce alla Commissione di continuare i propri lavori.

Articolo 7

1. Entro sei mesi dalla chiusura della procedura, la Commissione di conciliazione redige un rapporto confidenziale, accompagnato da raccomandazioni, che comunica senza indugio alle Parti.
2. Le Parti comunicano per scritto alla Commissione, entro sei mesi dalla comunicazione del suo rapporto, se esse accettano le sue raccomandazioni. L'accettazione delle raccomandazioni della Commissione equivale ad un accordo che risolve la controversia.

C. Arbitrato

Articolo 8

1. Ogni controversia che non ha potuto essere risolta mediante la procedura di conciliazione prevista agli articoli da 2 a 7 può essere sottoposta alla proce-

dura d'arbitrato da ciascuna Parte per mezzo di una notifica scritta indirizzata all'altra Parte.

2. Le Parti possono tuttavia decidere di valersi della procedura d'arbitrato senza prima sottoporre la controversia alla procedura di conciliazione.

Articolo 9

Il Tribunale arbitrale è costituito nel medesimo modo della Commissione di conciliazione, secondo quanto previsto all'articolo 3, nonché le designazioni non effettuate nel termine menzionato all'articolo 3 lettera d sono eseguite dal Presidente della Corte internazionale di Giustizia. Qualora il Presidente non possa assumersi tale compito, o se ha la cittadinanza di una delle due Parti, le necessarie designazioni sono effettuate dal Vicepresidente della Corte. Se, per queste stesse ragioni, il Vicepresidente non può procedere alle designazioni, esse sono effettuate dal membro più anziano della Corte che non ha la cittadinanza né dell'una né dell'altra Parte.

Articolo 10

Una volta costituito, il Tribunale arbitrale può, su richiesta di una Parte o *proprio motu*, prescrivere le misure cautelari che ritiene appropriate per garantire i diritti rispettivi delle Parti. Queste ultime sono tenute a conformarsi in buona fede a tali misure.

Articolo 11

Il Tribunale arbitrale fissa il luogo di riunione e la sua procedura, dopo aver consultato i rappresentanti delle Parti. Esso rispetta i principi dell'uguaglianza delle Parti, dello svolgimento in contraddittorio della procedura e della sua suddivisione in una fase scritta ed una orale.

Articolo 12

1. Le Parti partecipano alla procedura d'arbitrato. L'assenza di una Parte, o il fatto che essa trascuri di far valere i propri mezzi, non impedisce la prosecuzione della procedura.

2. Le Parti forniscono al Tribunale i documenti e le informazioni da esso richieste.

Articolo 13

1. Il Tribunale arbitrale pronuncia la propria sentenza a maggioranza dei suoi membri entro nove mesi dalla chiusura della procedura d'arbitrato.

2. La sentenza arbitrale, che deve essere motivata, è fondata sul diritto internazionale. A richiesta delle due Parti, il Tribunale può decidere *ex aequo et bono*.

3. La sentenza è immediatamente comunicata alle Parti. Essa è obbligatoria e definitiva e deve essere eseguita in buona fede.

4. Qualora il significato e la portata della sentenza siano contestati o messi in dubbio, ogni Parte può chiedere al Tribunale, entro 90 giorni dalla sua comunicazione, di interpretarla.

D. Disposizioni generali

Articolo 14

1. Le disposizioni del presente Trattato non si applicano:

- a) alle controversie insorte prima dell'entrata in vigore del presente Trattato;
- b) alle controversie che le Parti hanno deciso o decideranno di sottoporre ad un'altra procedura di soluzione pacifica.

2. Le Parti possono stabilire in ogni momento di derogare a talune disposizioni del presente Trattato qualora si tratti di risolvere una controversia nell'ambito dello stesso.

Articolo 15

Nell'attesa di risolvere la controversia, le Parti si astengono da qualsiasi comportamento suscettibile di aggravare la situazione e di rendere più difficile o impedire la soluzione della controversia mediante i mezzi previsti nel presente Trattato.

Articolo 16

La Commissione di conciliazione e il Tribunale arbitrale previsti nel presente Trattato decidono in merito alla loro competenza.

Articolo 17

1. I membri della Commissione di conciliazione e del Tribunale arbitrale percepiscono un'indennità stabilita dalle Parti, a carico, per metà, di ciascuna di esse.

2. Ogni Parte assume le proprie spese nonché metà delle spese della Commissione di conciliazione o del Tribunale arbitrale.

Articolo 18

1. Il presente Trattato sarà ratificato. Gli strumenti di ratificazione saranno scambiati non appena possibile a Berna.

2. Il Trattato entra in vigore il giorno dello scambio degli strumenti di ratificazione. Esso è concluso per cinque anni dalla sua entrata in vigore. Se non è denunciato sei mesi prima dello scadere del suddetto termine, il trattato è considerato rinnovato per un ulteriore quinquennio, e così via.

3. Le procedure di conciliazione o d'arbitrato in corso alla scadenza del presente Trattato sono continuate secondo le disposizioni del Trattato o di qualsiasi altra convenzione che le Parti contraenti avessero convenuto di applicare in sua vece.

In fede di che, i plenipotenziari hanno firmato il presente Trattato.

Fatto a Varsavia, il 20 gennaio 1993, in due esemplari originali, nelle lingue francese e polacca, i due testi facenti parimente fede.

Per il
Consiglio federale svizzero:
Lucius Caflisch

Per il Governo
della Repubblica di Polonia:
Krzysztof Skubiszewski

Trattato d'arbitrato e di conciliazione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Ungheria

Concluso a Budapest il 17 dicembre 1992

*La Confederazione Svizzera
e
la Repubblica di Ungheria,*

desiderose di stringere viepiù i vincoli d'amicizia tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Ungheria, nonché di favorire, nell'interesse della pace e della sicurezza in Europa e nel mondo, il perfezionamento delle procedure di soluzione pacifica, giusta ed equa delle controversie fra loro,

hanno concluso il seguente Trattato:

A. Negoziati

Articolo 1

Le Parti contraenti si impegnano a risolvere le controversie fra loro mediante il negoziato. Se il negoziato non dà buon esito entro un anno dalla sua apertura, ogni Parte può sottoporre la controversia alla procedura descritta qui di seguito.

B. Arbitrato

Articolo 2

Ogni controversia in cui le Parti si contestano reciprocamente un diritto e che non ha potuto essere risolta mediante il negoziato nel termine menzionato all'articolo 1 può essere sottoposta da ciascuna Parte all'arbitrato per mezzo di una notifica scritta indirizzata all'altra Parte.

Articolo 3

Il Tribunale arbitrale è così costituito:

- a) nella notifica scritta fatta conformemente all'articolo 2, la Parte che avvia la procedura d'arbitrato designa un membro del Tribunale, il quale può avere la cittadinanza di tale Parte;
- b) entro 60 giorni dal ricevimento di tale notifica, l'altra Parte designa un secondo membro, il quale può avere la cittadinanza di tale Parte;
- c) entro 90 giorni dalla designazione prevista alla lettera b), le Parti designano di comune accordo un terzo membro, che presiederà il Tribunale;

¹⁾ Dal testo originale francese.

- d) ogni designazione non effettuata entro 150 giorni dal ricevimento della notifica scritta prevista all'articolo 2 è eseguita dal Presidente della Corte internazionale di giustizia tra cittadini di Stati terzi. Qualora il Presidente non possa assumersi tale compito, o se ha la cittadinanza di una delle due Parti, le necessarie designazioni sono effettuate dal Vicepresidente della Corte. Se, per queste stesse ragioni, il Vicepresidente non può procedere alle designazioni, esse sono effettuate dal membro più anziano della Corte che non ha la cittadinanza né dell'una né dell'altra Parte.

Articolo 4

Una volta costituito, il Tribunale arbitrale può, su richiesta di una Parte o *proprio motu*, prescrivere le misure cautelari che ritiene appropriate per garantire i diritti rispettivi delle Parti. Queste ultime si conformano a tali misure.

Articolo 5

Il Tribunale arbitrale fissa il luogo di riunione e la sua procedura, dopo aver consultato i rappresentanti delle Parti. Esso rispetta i principi dell'uguaglianza delle Parti, dello svolgimento in contraddittorio della procedura e della sua suddivisione in una fase scritta ed una orale.

Articolo 6

1. Le Parti partecipano alla procedura d'arbitrato. L'assenza di una Parte, o il fatto che essa trascuri di far valere i propri mezzi, non impedisce la prosecuzione della procedura.
2. Le Parti forniscono al Tribunale i documenti e le informazioni da esso richiesti.

Articolo 7

1. Il Tribunale arbitrale pronuncia la propria sentenza entro nove mesi dalla chiusura della procedura d'arbitrato.
2. La sentenza arbitrale, che deve essere motivata, è fondata sulle norme del diritto internazionale. A richiesta delle due Parti, il Tribunale può decidere *ex aequo et bono*.
3. La sentenza è immediatamente comunicata alle Parti. Essa è obbligatoria e definitiva e deve essere eseguita in buona fede.
4. Qualora il significato e la portata della sentenza siano contestati o messi in dubbio, ogni Parte può chiedere al Tribunale, entro 90 giorni dalla sua comunicazione, di interpretarla.

C. Conciliazione

Articolo 8

Ogni controversia che non ha potuto essere risolta mediante il negoziato nel termine menzionato all'articolo 1 e non rientra nella categoria stabilita all'articolo 2 può essere sottoposta alla conciliazione da ciascuna Parte per mezzo di una notifica scritta indirizzata all'altra Parte.

Articolo 9

La Commissione di conciliazione è costituita nel medesimo modo del Tribunale arbitrale, secondo quanto previsto all'articolo 3, senonché le designazioni non effettuate nel termine menzionato all'articolo 3 lettera d) sono eseguite dal Segretario generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 10

Una volta costituita, la Commissione di conciliazione può prescrivere alle Parti le misure cautelari che ritiene appropriate. Le Parti informano la Commissione delle disposizioni che hanno potuto prendere in vista dell'applicazione di tali misure.

Articolo 11

1. La Commissione di conciliazione fissa il luogo di riunione e la sua procedura, dopo aver consultato i rappresentanti delle Parti. Essa rispetta i principi dell'uguaglianza delle Parti e dello svolgimento in contraddittorio della procedura.

2. La Commissione può sospendere la procedura di conciliazione in qualsiasi momento ed invitare le Parti a riprendere le trattative tenendo conto, all'occorrenza, delle sue raccomandazioni.

Articolo 12

Le Parti partecipano alla procedura di conciliazione e forniscono alla Commissione di conciliazione i documenti e le informazioni da essa richiesti.

Articolo 13

1. Entro nove mesi dalla chiusura della procedura, la Commissione di conciliazione redige un rapporto confidenziale, accompagnato da raccomandazioni, che comunica senza indugio alle Parti.

2. Le Parti comunicano per scritto alla Commissione, entro sei mesi dalla comunicazione del suo rapporto, se esse accettano le sue raccomandazioni. L'accettazione delle raccomandazioni equivale ad un accordo che risolve la controversia.

Articolo 14

L'insuccesso della procedura di conciliazione non esonera le Parti dall'obbligo di continuare i loro sforzi in direzione di una soluzione pacifica della controversia.

D. Disposizioni generali**Articolo 15**

Nell'attesa di risolvere la controversia, le Parti si astengono da qualsiasi comportamento suscettibile di aggravare la situazione e di rendere più difficile o impedire la soluzione della controversia mediante i mezzi previsti nel presente Trattato.

Articolo 16

1. Le Parti possono decidere in ogni momento di risolvere una controversia con mezzi diversi da quelli previsti nel presente Trattato.
2. Le Parti possono stabilire in ogni momento di derogare a talune disposizioni del presente Trattato, qualora si tratti di risolvere una controversia nell'ambito dello stesso.

Articolo 17

Il Tribunale Arbitrale e la Commissione di Conciliazione previsti nel presente Trattato decidono in merito alla loro competenza.

Articolo 18

1. I membri del Tribunale arbitrale e della Commissione di conciliazione percepiscono un'indennità stabilita dalle Parti, a carico, per metà, di ciascuna di esse.
2. Ogni Parte assume le proprie spese nonché metà delle spese della Commissione e del Tribunale arbitrale.

Articolo 19

1. Il presente Trattato sarà ratificato. Gli strumenti di ratificazione saranno scambiati non appena possibile a Berna.
2. Il presente Trattato entra in vigore il giorno dello scambio degli strumenti di ratificazione. Esso è concluso per cinque anni a contare dall'entrata in vigore. Se non è denunciato sei mesi prima dello scadere del suddetto termine, il Trattato è considerato rinnovato per un ulteriore quinquennio, e così via.

3. Il Trattato di conciliazione e d'arbitrato tra la Svizzera e l'Ungheria, firmato a Budapest il 18 giugno 1924, è abrogato con l'entrata in vigore del presente Trattato.

4. Le procedure d'arbitrato o di conciliazione in corso alla scadenza del presente Trattato sono continuate secondo le disposizioni del Trattato o di qualsiasi altra convenzione che le Parti contraenti avessero convenuto di applicare in sua vece.

In fede di che, i plenipotenziari hanno firmato il presente Trattato.

Fatto a Budapest il 17 dicembre 1992, in due esemplari originali, nelle lingue francese e ungherese, i due testi facenti parimente fede.

Per il
Consiglio federale svizzero:
Jakob Kellenberger

Per la
Repubblica di Ungheria:
János Martonyi